



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## **PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**

### ***VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA***

#### ***ALLEGATO 2***

#### ***al RAPPORTO AMBIENTALE***

### **QUADRO DELLE POLITICHE, STRATEGIE, NORMATIVE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PERTINENTI**

GENNAIO 2023

## QUADRO DELLE POLITICHE, STRATEGIE, NORMATIVE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PERTINENTI

Per gli atti adottati a vari livelli di governo che vertono specificamente sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici si rimanda al Capitolo 1 del PNACC "IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO".

<b>POLITICHE, STRATEGIE E NORMATIVE AMBIENTALI STABILITE A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO E DEGLI STATI MEMBRI.....</b>	<b>5</b>
<b>SVILUPPO SOSTENIBILE.....</b>	<b>5</b>
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (UN, 2015b).....	5
EU Green Deal (EC, 2019) e 2030 Climate Target Plan (EC, 2020b) .....	6
Regolamento sulla Tassonomia UE/2020/852 .....	7
<b>BIODIVERSITÀ TERRESTRE .....</b>	<b>9</b>
Strategia Europea per la Biodiversità verso il 2030 (EC, 2020c).....	9
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" .....	10
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" .....	10
La Convenzione di RAMSAR (1971) .....	11
Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM (2021) 572 final).....	11
Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS) .....	12
Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-eurasiatici (AEWA).....	12
<b>AMBIENTE MARINO-COSTIERO.....</b>	<b>14</b>
Protocollo della Convenzione di Barcellona sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Integrated Coastal Zone Management – ICZM), entrato in vigore il 24 marzo 2011.....	14
Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino (D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190).....	15
Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (D.lgs. di recepimento n. 201 del 17 ottobre 2016).....	17
<b>RISORSE IDRICHE .....</b>	<b>18</b>
Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque (Water Framework Directive) (D.lgs. di recepimento n. 152/2006 – Testo Unico Ambientale) .....	18
Direttiva 91/271/CE - Trattamento delle acque reflue urbane (D.lgs. di recepimento n. 152/1999) .....	19
Direttiva 91/676/CE - Protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.....	19
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il D.lgs. attuativo 49/2010 .....	20
Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua .....	20
<b>SUOLO .....</b>	<b>22</b>
Strategia Europea per il suolo per il 2030 COM (2021)699 final.....	22
<b>SPECIE ESOTICHE INVASIVE.....</b>	<b>23</b>
Regolamento UE 1143/14 sulla gestione delle specie esotiche invasive (D.lgs. di recepimento n. 230 del 15 dicembre 2017) .....	23
Strategia europea sulle specie aliene invasive (Recommendation No. 99/2003 Bern Convention) .....	23
<b>AGRICOLTURA .....</b>	<b>25</b>
Strategia Farm to Fork (EC, 2020d) .....	25

Politica Agricola Comune (PAC) e Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) (Regolamenti (UE) 671/2012, 1028/2012, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, 1370/2013).....	25
<b>PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA .....</b>	<b>27</b>
Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030 COM (2021) 236 final .....	27
Strategia “Dal Produttore al Consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (2020/2260(INI).....	27
Regolamento UE 1380/2013 relativo alla Politica Comune della Pesca (PCP) .....	27
Regolamento UE 508/2014, Relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).....	28
Regolamento UE 1139/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 .....	29
Comunicazione della Commissione su un nuovo approccio per l'economia blu sostenibile nell'Unione Europea - Transforming the EU's Blue Economy for a Sustainable Future Sustainable blue economy (COM/2021/240) .....	29
Regolamento CE 708/2007 e s.m.i. relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti .....	30
One Health Joint Plan of Action (2022-2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment.....	30
Strategia 2030 della Commissione Generale della pesca del Mediterraneo per pesca e acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e Mar Nero .....	30
Il Piano d'Azione Regionale per la Piccola Pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (RPOA-SSF; FAO, 2018).....	31
<b>PATRIMONIO CULTURALE.....</b>	<b>32</b>
Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972) .....	32
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Parigi, 2001) .....	32
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003).....	33
Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005).....	33
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992).....	34
Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, 2000) .....	34
Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050(INI)) .....	35
Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014) .....	35
<b>POLITICHE, STRATEGIE E NORMATIVE AMBIENTALI STABILITI A LIVELLO NAZIONALE .....</b>	<b>36</b>
<b>SVILUPPO SOSTENIBILE.....</b>	<b>36</b>
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS (2017) .....	36
<b>BIODIVERSITÀ.....</b>	<b>37</b>
Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030.....	37
Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 1991) .....	37
Strategia Forestale Nazionale (Gazzetta Serie Generale n. 33 del 09-02-2022) .....	38
<b>PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA .....</b>	<b>39</b>
Guida Tecnica AZA (ISPRA-MiPAAF, 2020) .....	39
Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (Decreto Ministeriale n. 0292594 del 30/06/2022) .....	39
<b>PATRIMONIO CULTURALE.....</b>	<b>39</b>
Decreti interministeriali di Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli e del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola nel Golfo di Napoli (7 agosto 2002) .....	39
D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .....	39
Carta di Roma per il Patrimonio Marittimo (Roma, 2007) .....	40

<b>ENERGIA</b> .....	<b>40</b>
Strategia Energetica Nazionale – SEN 2017 .....	40
<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE PERTINENTE</b> .....	<b>42</b>
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (2021) .....	42
Piano Nazionale di Transizione Ecologica - PTE (2022) .....	42
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC (2019) .....	43
Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale - PdS (2021).....	44
Piano Nazionale Strategico per la Mobilità Sostenibile - PNSMS (2018).....	44
Piano Nazionale degli interventi sul settore idrico - Sezione acquedotti (primo stralcio) (2019).....	45
Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (2019).....	45
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN (2021) .....	46
Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 – PSP (2022).....	46
Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN (2022) .....	48
Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 (PO- FEAMP); Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 2021-2027 (PO-FEAMPA) .....	49
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 (Decreto Ministeriale 677287 del 24/12/2021) .....	50
Piano Nazionale Strategico per l’Acquacoltura 2021-2027 .....	51
Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico – PNCIA (2021).....	52
<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERREGIONALE E REGIONALE PERTINENTE</b> .....	<b>53</b>
Piani Energetici Ambientali Regionali – PEAR .....	53
Piani forestali regionali - PFR.....	53
Piani e Regolamenti dei Parchi.....	53
Piani Regionali di Gestione delle Coste .....	54
Piani stralcio di distretto per l’Assetto Idrogeologico - PAI .....	54
Piani di gestione del rischio di alluvioni - PGRA .....	55
Piani di Gestione Acque.....	55
Piani Regionali di Tutela delle Acque .....	55
Piani paesaggistici regionali/Piani territoriali regionali a valenza paesaggistica.....	56
Piani di gestione dei Siti UNESCO .....	57
Piani Territoriali Regionali di Coordinamento .....	57
Piani Regionali Qualità dell’Aria .....	58

**Politiche, strategie e normative ambientali stabilite a livello internazionale, comunitario e degli stati membri**

**SVILUPPO SOSTENIBILE**

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (UN, 2015b)

È stata sottoscritta il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale dell'Onu, ovvero dai governi dei 193 Paesi membri e può definirsi come programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. L'Agenda è costituita da 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che rientrano in un grande programma di azione che definisce 169 target di riferimento da raggiungere entro il 2030. L'obiettivo generale è quello di sostenere una crescita economica inclusiva e duratura specialmente per gli Stati in via di sviluppo, garantendo al contempo la conformità alle norme e agli impegni internazionali vigenti. Di seguito sono indicati i goal (obiettivi) che possono avere pertinenza sui temi dei cambiamenti climatici, indicando, i target di riferimento.



	<p>1.5 Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri economici, sociali e ambientali</p>
	<p>2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo</p>
	<p>11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030", la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli</p>
	<p><b>LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</b></p> <p>13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi</p> <p>13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici</p> <p>13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell'impatto e di allerta precoce</p> <p>13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena operatività del "Green Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile</p>

	13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di una efficace pianificazione e gestione connesse al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo concentrandosi, tra l'altro, sulle donne, i giovani e le comunità locali ed emarginate
	<p>14.2 Entro il 2020 gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi</p> <p>14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani anche attraverso una maggiore cooperazione scientifica a tutti i livelli</p>

#### EU Green Deal (EC, 2019) e 2030 Climate Target Plan (EC, 2020b)

La Commissione europea ha adottato l'11.12.2019 una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990: *“Trasformare i problemi ambientali e climatici in opportunità di sviluppo per una transizione giusta e inclusiva”*. Il Green Deal europeo ha definito una road map di azioni per stimolare l'uso efficiente delle risorse, grazie al passaggio a un'economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità e ridurre l'inquinamento. Sono interessati tutti i settori dell'economia, in particolare i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e settori industriali quali l'acciaio, il cemento, le TIC, i prodotti tessili e le sostanze chimiche, e al fine della realizzazione degli obiettivi si stimano 260 miliardi annui pari a circa 1,5% del PIL del 2018. In sintesi gli obiettivi perseguiti riguardano:

1. investire in tecnologie che rispettano l'ambiente;
2. promuovere l'impiego di energie rinnovabili per decarbonizzare il settore energetico;
3. ripristinare gli ecosistemi degradati e allargare sempre di più le aree terrestri e marine protette;
4. ridurre l'uso dei pesticidi;
5. favorire la sostenibilità della produzione alimentare;
6. sostenere l'industria attraverso l'innovazione affinché sia motore di cambiamento e crescita;
7. realizzare prodotti di uso comune con un minor impatto ambientale;
8. incentivare una costruzione edilizia con prestazione energetica efficiente;
9. introdurre forme di trasporto pulite ed economiche.

Tra le azioni principali del Green Deal europeo, in data 17.09.2020, la Commissione ha presentato il proprio piano (Climate Target Plan) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, al fine di raggiungere la naturalità climatica del 2050 (cfr. Accordo di Parigi).

Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto al raggiungimento di otto ambiziosi obiettivi, tra cui *“Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità”*, obiettivo che viene declinato anche nell'importante Strategia Nazionale sulla Biodiversità. (<https://www.symbola.net/approfondimento/politiche-internazionali-green/>).

Regolamento sulla Tassonomia UE/2020/852

Con l'approvazione del Regolamento sulla Tassonomia 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, a livello europeo si introduce un nuovo approccio rispetto agli investimenti pubblici e privati. Il regolamento rappresenta un riferimento imprescindibile per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità per promuovere investimenti in settori verdi e sostenibili a livello europeo e contribuire a declinare in pratica gli obiettivi del Green Deal. Il regolamento propone sei obiettivi ambientali:

1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
4. la transizione verso un'economia circolare;
5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Attraverso l'adozione del regolamento si introduce inoltre un principio innovativo e molto importante in relazione agli investimenti che dovranno assicurare di "non arrecare danno significativo" chiarendo cosa si intende con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e con gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021 che introducono alcuni criteri generali per stabilire se un investimento o attività economica non determini un "danno significativo":

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se l'attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo quali ad es. quelle elencate nell'Authorization List del Regolamento Reach<sup>1</sup>;
6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia per la finanza sostenibile riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono individuate le attività che

possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un'effettiva riduzione dell'inquinamento. Il quadro definito dalla Tassonomia fornisce quindi una guida affinché le decisioni di investimento siano sostenibili ed è diventato un elemento cardine nei criteri di assegnazione delle risorse europee.

## BIODIVERSITÀ TERRESTRE

### Strategia Europea per la Biodiversità verso il 2030 (EC, 2020c)

Il 20 maggio 2020, la Commissione europea ha adottato la Strategia sulla biodiversità per il 2030 intitolata “Riportare la natura nelle nostre vite” (COM/2020/ 380 final). La Strategia è parte integrante del nuovo programma, il Green Deal europeo, per la crescita sostenibile in Europa, e propone azioni e impegni ambiziosi da parte dell'UE per arrestare la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo.

La nuova strategia sulla biodiversità affronta le principali cause della perdita di biodiversità, come l'uso insostenibile della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l'inquinamento e la diffusione di specie esotiche invasive. Al fine di riportare la biodiversità europea sulla via della ripresa entro il 2030, definisce nuove modalità per attuare con maggior efficacia la normativa già in vigore, ma anche nuovi obiettivi chiave tra cui: trasformare almeno il 30 % della superficie terrestre e dell'ambiente marino d'Europa in zone protette gestite in modo efficace; ripristinare in tutta l'UE gli ecosistemi degradati che versano in condizioni precarie e ridurre le pressioni sulla biodiversità; creare le condizioni per un cambiamento profondo mettendo in moto un nuovo processo, finalizzato a migliorare la governance della biodiversità e a garantire che gli Stati membri integrino nelle politiche nazionali gli impegni delineati nella strategia.

La nuova strategia propone un Piano UE di ripristino della natura di ampia portata, che contempla diverse misure concrete, tra le quali:

1. Migliorare lo stato di conservazione o la tendenza alla conservazione per almeno il 30 % degli habitat e delle specie UE il cui stato non è soddisfacente.
2. Recuperare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero.
3. Arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli.
4. Ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi chimici in genere e del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi.
5. Adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroecologiche.
6. Ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50 % e l'uso di fertilizzanti di almeno il 20 %.
7. Piantare almeno 3 miliardi di alberi, nel pieno rispetto dei principi ecologici, e proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti.
8. Ridurre del 50% il numero di specie della Lista rossa minacciate dalle specie esotiche invasive, attraverso una maggiore regolamentazione e gestione delle specie aliene invasive, tramite anche l'attuazione del Regolamento UE 1143/2014.

La Comunicazione della Commissione sulla Strategia della UE sulla biodiversità per il 2030, pubblicata nel maggio 2020, dal titolo “Riportare la natura nella nostra vita” fissa gli obiettivi che la stessa UE si pone per arrestare la perdita di biodiversità e garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. La conservazione della biodiversità ha potenziali benefici economici diretti per molti settori dell'economia. Non va inoltre dimenticato che la crisi della biodiversità e la crisi climatica sono intrinsecamente legate. I cambiamenti climatici, attraverso siccità, inondazioni e incendi boschivi, accelerano la distruzione dell'ambiente naturale, che a sua volta, insieme all'uso non sostenibile della natura, è uno dei fattori alla base dei cambiamenti climatici. Tuttavia, si legge nella Comunicazione, se le crisi sono legate, lo sono anche le soluzioni. È la natura, alleato vitale nella lotta ai cambiamenti climatici, che regola il clima, e le soluzioni basate su di essa, come la protezione e il ripristino

delle zone umide, delle torbiere e degli ecosistemi costieri, o la gestione sostenibile di zone marine, foreste, pascoli e terreni agricoli, saranno determinanti per la riduzione delle emissioni e l'adattamento ai cambiamenti climatici. In tale ottica la Strategia pone degli obiettivi ambiziosi per gli Stati Membri per proteggere e ripristinare la natura nell'Unione europea. La strategia ruota intorno a due capisaldi, creare una rete coerente di zone protette e ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini degradati in tutta Europa. Per entrambi sono individuati obiettivi chiari e quantificati rispetto ai quali l'UE si deve muovere attraverso tutte le sue politiche di sviluppo.

#### Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"

La prima Direttiva Comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Direttiva riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie.

La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

1. istituzione di zone di protezione;
2. mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
3. ripristino dei biotopi distrutti;
4. creazione di biotopi.

La Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.

#### Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

Scopo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli Stati membri. Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli *Allegato I- Elenco dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione (ZSC)* e *Allegato II- Elenco delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione*, e il regime di tutela delle specie elencate negli *Allegato IV - elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa* e *Allegato V - Elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione*.

La Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.

### La Convenzione di RAMSAR (1971)

La Convenzione di RAMSAR (1971), relativa alle zone umide di importanza internazionale, si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone umide mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell'avifauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la conservazione degli habitat, della flora e della fauna.

Oggetto della Convenzione di Ramsar sono la gran varietà di zone umide: le paludi e gli acquitrini, le torbiere, i bacini d'acqua naturali o artificiali, permanenti o transitori, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina, la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

Sono inoltre comprese le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore ai sei metri, durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

### Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM (2021) 572 final)

La Commissione europea ha adottato la nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, un'iniziativa del Green Deal europeo che contribuisce al pacchetto di misure proposto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica nell'UE nel 2050.

Gli aspetti principali su cui si fonda la strategia sono i seguenti:

- Protezione, ripristino e gestione sostenibile delle foreste. La Strategia definisce una visione e azioni concrete per aumentare la quantità e la qualità delle foreste nell'UE e rafforzarne la protezione, il ripristino e la resilienza. Le azioni proposte mirano ad aumentare il sequestro del carbonio attraverso pozzi e stock potenziati, contribuendo così alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La strategia si impegna a proteggere rigorosamente le foreste primarie e antiche, a ripristinare le foreste degradate e a garantire che siano gestite in modo sostenibile, in modo da preservare i servizi ecosistemici vitali forniti dalle foreste. La Strategia promuove le pratiche di gestione forestale più rispettose del clima e della biodiversità, sottolinea la necessità di mantenere l'uso della biomassa legnosa entro i limiti della sostenibilità e incoraggia l'uso efficiente del legno in linea con il principio a cascata.
- Garantire la multifunzionalità delle foreste dell'UE. La Strategia prevede inoltre lo sviluppo di regimi di pagamento ai proprietari e gestori di foreste per la fornitura di servizi ecosistemici alternativi, ad es. mantenendo intatte parti delle loro foreste. La nuova Politica Agricola Comune (PAC), tra le altre, rappresenterà secondo la Commissione un'opportunità per un sostegno più mirato ai silvicoltori e allo sviluppo sostenibile delle foreste. La nuova struttura di governance per le foreste punta a creare uno spazio più inclusivo per gli Stati membri, i proprietari e gestori di foreste, l'industria, il mondo accademico e la società civile per discutere del futuro delle foreste nell'UE e aiutare a preservarle per le generazioni future.
- Monitoraggio. La Strategia annuncia una proposta legale per intensificare il monitoraggio, la comunicazione e la raccolta di dati forestali nell'UE. La raccolta armonizzata dei dati dell'UE, combinata con la pianificazione strategica a livello degli Stati membri, fornirà un quadro completo dello stato, dell'evoluzione e dei previsti sviluppi futuri delle foreste nell'UE.

### Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS)

La CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, anche conosciuta come Convenzione di Bonn) è un trattato ambientale delle Nazioni Unite, che fornisce una piattaforma globale per la conservazione e l'uso sostenibile degli animali migratori e dei loro habitat. La CMS riunisce gli Stati interessati dall'attraversamento e/o dalla sosta di ciascuna specie migratrice, detti "Stati dell'area di distribuzione", e pone le basi legali per misure di conservazione coordinate a livello internazionale in un'area migratoria.

Gli Stati che aderiscono alla CMS si impegnano a proteggere rigorosamente questi animali, conservando o ripristinando i luoghi in cui vivono, mitigando gli ostacoli alla migrazione e controllando altri fattori che potrebbero metterli in pericolo. Oltre a stabilire obblighi per ogni Stato che aderisce alla Convenzione, la CMS promuove un'azione concertata tra gli Stati dell'areale di molte di queste specie.

A marzo 2022, sono 133 gli Stati che aderiscono alla CMS. L'Italia aderisce dal 1983, anno in cui è nata la convenzione. Le specie parte dell'accordo includono uccelli, mammiferi, rettili, pesci e insetti.

Il cambiamento climatico è riconosciuto dalla CMS quale minaccia concreta e importante per le specie migratrici. In particolare, la Risoluzione 12.21 CLIMATE CHANGE AND MIGRATORY SPECIES del 2017:

- Sollecita gli Stati firmatari, nonostante la restante incertezza che circonda l'intera portata degli impatti del cambiamento climatico sulle specie migratrici, a non ritardare il relativo processo decisionale e la messa in atto di azioni efficaci.
- Incoraggia gli Stati firmatari a prendere in considerazione i potenziali impatti sociali e ambientali su specie migratrici durante lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e azioni di adattamento e pianificazione dell'uso del suolo. Ciò dovrebbe includere la valutazione strategica ambientale e la valutazione degli impatti ambientali, ad esempio nel caso di possibili impatti derivanti dallo sviluppo di energie rinnovabili sulle specie migratorie.
- Richiede agli Stati firmatari di valutare quali siano i passaggi necessari per aiutare le specie migratrici a far fronte ai cambiamenti climatici e alle modifiche delle attività antropiche in risposta al cambiamento climatico e per la mitigazione dei suoi effetti.

### Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-eurasiatici (AEWA)

L'AEWA è un trattato intergovernativo dedicato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat in Africa, Europa, Medio Oriente, Asia centrale, Groenlandia e arcipelago canadese. Sviluppato nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS) e amministrato dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'AEWA riunisce i Paesi e la più ampia comunità internazionale di conservazione nel tentativo di stabilire una conservazione e una gestione coordinate degli uccelli acquatici migratori durante tutto il loro percorso migratorio.

Attualmente sono 82 i Paesi aderenti all'Accordo. Tra questi figurano tutti gli Stati membri UE, ad eccezione di Polonia, Austria, Malta (la Grecia ha firmato ma non ancora ratificato l'Accordo) e l'Unione Europea. L'Italia ha ratificato l'accordo nel 2006. L'AEWA riguarda 255 specie di uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide per almeno una parte del loro ciclo annuale. Tutte le specie considerate nell'AEWA attraversano i confini internazionali durante le loro migrazioni e richiedono habitat di buona qualità per la riproduzione, nonché una rete di siti adatti per supportare i loro viaggi annuali. La cooperazione internazionale attraverso l'intero areale di ogni specie, come previsto dall'AEWA, è quindi essenziale per la conservazione e la gestione delle popolazioni di uccelli acquatici migratori e degli habitat da cui dipendono.

Essendo il cambiamento climatico una delle maggiori minacce per gli uccelli dipendenti dalle zone umide, l'AEWA ha richiesto che i paesi firmatari si impegnino concretamente per contrastare gli effetti del cambiamento climatico sulle specie acquatiche migratrici e gli ambienti a loro necessari durante le diverse fasi del ciclo vitale. In particolare, ad affrontare la questione sono la Risoluzione 3.17 CLIMATE CHANGE AND MIGRATORY WATERBIRDS del 2005, la Risoluzione 4.14 THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON MIGRATORY WATERBIRDS del 2008, la Risoluzione 5.13 CLIMATE CHANGE ADAPTATION MEASURES FOR WATERBIRDS del 2012 e la Risoluzione 6.6 UPDATED ADVICE ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION MEASURES FOR WATERBIRDS del 2015.

Con l'obiettivo di sviluppare azioni che aumentino la resilienza al cambiamento climatico delle specie oggetto dell'accordo, per mezzo delle citate risoluzioni, i paesi firmatari dell'AEWA si impegnano a:

- completare l'identificazione delle aree rilevanti per le specie di uccelli acquatici migratrici e costruire reti nazionali di aree protette e altre aree adeguatamente gestite;
- effettuare valutazioni nazionali sulla resilienza dei siti identificati;
- riferire le valutazioni scaturite ad ognuna delle Riunioni delle Parti (Meeting of Parties, MOP) nell'ambito dell'Accordo;
- fare pieno uso delle linee guida della Convenzione di Ramsar sull'uso consapevole delle zone umide, con riferimento alle minacce e agli impatti sulle zone umide importanti per gli uccelli acquatici derivanti dai cambiamenti climatici e allo sviluppo delle politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici su zone umide.

## AMBIENTE MARINO-COSTIERO

### Protocollo della Convenzione di Barcellona sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Integrated Coastal Zone Management – ICZM), entrato in vigore il 24 marzo 2011

La Convenzione di Barcellona è entrata in vigore dal 16 aprile 1976 e modificata il 10 giugno 1995 da parte dei 21 paesi che si affacciano sul Mediterraneo per l'adozione di misure necessarie alla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mar Mediterraneo. A partire da tali date, i Paesi Contraenti hanno definito negli anni una serie di protocolli, specificamente destinati ad affrontare tematiche di dettaglio. In particolare, risulta pertinente ai fini della presente valutazione quanto definito nel Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (ICZM) entrato in vigore dal 24 marzo 2011. Infatti, come definito all'art. 5 del suddetto protocollo gli obiettivi sono:

1. agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
2. preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
3. garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
4. assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
5. prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in parti colare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
6. conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

La Convenzione di Barcellona, entrata in vigore il 16 aprile 1976 e modificata il 10 giugno 1995 da parte dei 21 paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nell'ambito dei 7 Protocolli (Dumping Protocol, Prevention and Emergency Protocol, Land-based Sources and Activities Protocol, Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol, Offshore Protocol, Hazardous Wastes Protocol, Protocol on Integrated Coastal Zone Management - ICZM), che affrontano aspetti specifici della conservazione dell'ambiente Mediterraneo, tramite il Mediterranean Action Plan (MAP) Fase II, si prefigge di:

- valutare e controllare l'inquinamento marino;
- garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere;
- integrare l'ambiente nello sviluppo sociale ed economico;
- proteggere l'ambiente marino e le zone costiere attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, e per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, sia terrestre che marittimo;
- proteggere il patrimonio naturale e culturale;
- rafforzare la solidarietà tra gli Stati costieri del Mediterraneo;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Relativamente alla Gestione Integrata delle Zone Costiere, tra i 7 protocolli della Convenzione di Barcellona, il Protocollo ICZM è stato adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed è entrato in vigore il 24 marzo 2011.

Il Protocollo stabilisce un quadro comune per le Parti contraenti al fine di:

- promuovere e attuare la protezione di aree di interesse ecologico e paesaggistico, un uso razionale delle risorse naturali e la gestione integrata delle zone costiere;
- equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali;
- agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle

attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;

- preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
- assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e geomorfologia del litorale;
- prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
- conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere;
- Adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare;
- esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera;
- tenere in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne;
- Adottare, in relazione alle attività e alle strutture esistenti, misure intese a ridurre al minimo gli effetti sull'erosione costiera;
- Prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere;
- Condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera.

#### Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino (D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190)

La Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD-2008/56/CE) si basa su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, rappresentando il pilastro ambientale della politica marittima dell'Unione Europea. Si pone come un importante strumento di governance del sistema mare, promuovendo l'adozione di strategie complesse mirate alla salvaguardia dell'ecosistema marino definendo come obiettivo per gli stati membri, il raggiungimento del Buono Stato Ambientale (Good Environmental Status – GES), dove “per buono stato ambientale delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l'utilizzo dell'ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future (Art. 3, paragrafo 5 MSFD-2008/56/CE)”.

Ogni Stato deve quindi, mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una “fase di preparazione” e di un “programma di misure”.

La Direttiva ha suddiviso le acque marine europee in 4 regioni: Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero, e per alcune di queste ha provveduto ad un'ulteriore suddivisione individuando delle sottoregioni. Nel Mediterraneo sono state individuate tre sub-regioni:

- a) il Mediterraneo occidentale;
- b) il mar Adriatico;
- c) il mar Ionio e Mediterraneo centrale.

Le acque italiane appartengono a tutte e tre le sottoregioni. Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Inoltre, per assicurare acque marine pulite sane e produttive è indispensabile che tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle previste da atti normativi comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e da accordi internazionali. La Direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina

che si basi su una valutazione iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull'individuazione dei traguardi ambientali e sull'istituzione di programmi di monitoraggio.

Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva ha sviluppato 11 descrittori che descrivono l'ecosistema una volta che il buono stato ambientale è stato raggiunto:

D1: la biodiversità è mantenuta;

D2: le specie non indigene (o aliene) introdotte dalle attività umane non alterano negativamente gli ecosistemi;

D3: gli stock ittici delle specie di interesse commerciale sono entro limiti biologicamente sicuri, quindi in buona salute;

D4: tutti gli elementi della rete trofica marina sono presenti e abbondanti;

D5: l'eutrofizzazione di origine umana delle acque (ossia l'accumulo di sostanze nutritive in acqua) è ridotta al minimo;

D6: il livello di integrità dei fondali permette le funzionalità degli ecosistemi;

D7: la modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini;

D8: le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine ad effetti inquinanti;

D9: i contaminanti presenti in prodotti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria;

D10: le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente;

D11: l'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

L'articolazione della Strategia Marina prevede l'implementazione di un processo evolutivo ciclico, costituito da cinque fasi successive. Ogni fase deve essere revisionata ed eventualmente aggiornata ogni sei anni, secondo il principio di gestione adattativa.

Le diverse fasi, di seguito elencate, sono legate le une alle altre e vedono il proprio compimento nel Programma di Misure, principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi fissati da ciascuno Stato Membro (GES e Target). Il Programma di Monitoraggio ha dunque lo scopo di valutare lo stato ambientale marino e di verificare l'efficacia delle misure dispiegate per il conseguimento del buono stato ambientale.

Nello specifico, le cinque fasi sono:

1. Valutazione Iniziale dello stato dell'ambiente marino, dell'impatto delle attività antropiche e degli aspetti socioeconomici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado, condotta sulla base degli "elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine", contenuti nell'allegato III della Direttiva (art. 8 MSFD);
2. Determinazione del Buono Stato Ambientale (GES) sulla base degli undici descrittori qualitativi di cui all'allegato I della Direttiva Quadro (art. 9 MSFD);
3. Definizione dei Traguardi Ambientali (Target) e degli indicatori ad essi associati (art. 10 MSFD);
4. Elaborazione dei Programmi di Monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali adottati (art. 11 MSFD);
5. Elaborazione di uno o più Programmi di Misure, finalizzati a conseguire o mantenere un Buono Stato Ambientale (art. 13 MSFD).

L'Art. 19 della Direttiva prevede che gli Stati membri coinvolgano il pubblico e tutti i portatori di interesse attraverso consultazioni pubbliche.

Il Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" è il provvedimento che dà attuazione alla Direttiva 2008/56/CE, che riprende i principi fondamentali della Direttiva e le varie fasi da essa previste, attribuendone la competenza al Ministero dell'Ambiente, e fornisce gli strumenti diretti

all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. Il principio del decreto, è l'interesse generale a garantire un uso sostenibile delle risorse nell'ambiente marino, mentre, l'obiettivo della norma è quello di favorire la coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e di garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.

Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (D.lgs. di recepimento n. 201 del 17 ottobre 2016)

Nel contesto della Direttiva 2008/56/UE (MSFD), che costituisce il pilastro della Politica Marittima Integrata dell'Unione europea (PMI), si inserisce la **Direttiva 2014/89/UE** che istituisce un quadro per la **Pianificazione dello Spazio Marittimo** nell'Unione Europea. La Direttiva prevede che ogni Stato membro elabori ed attui una pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine, lo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico. La direttiva, dunque, deriva e si sviluppa dai principi espressi dalla Direttiva 2008/56/UE, condivisi da tutti gli Stati membri, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. Lo strumento in grado di soddisfare le necessità politiche intersettoriali, che viene individuato dalla PMI, è la pianificazione dello spazio marittimo che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare sia un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero sia l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di non risentire dei cambiamenti indotti dall'uomo. La direttiva 2014/89/UE prevede che ogni Stato membro sia tenuto ad elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo (art. 4) per il conseguimento degli obiettivi della direttiva da recepire di cui all'articolo 5 (contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico), in particolare, mediante appositi piani di gestione dello spazio marittimo.

Il D. Lgs. n. 201 del 17 ottobre 2016 *“Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”*, come definito all'art. 1 del Decreto, *“istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”*. In particolare, l'obiettivo primario dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo è quello di assicurare uno sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico. Il Decreto, individua il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) quale Autorità competente per l'attuazione della Direttiva. Vengono identificate tre aree marittime di riferimento, coerentemente con la definizione di sottoregioni marine ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (2008/56/UE) il Mar Mediterraneo occidentale, il Mar Adriatico, il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale.

## RISORSE IDRICHE

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque (Water Framework Directive) (D.lgs. di recepimento n. 152/2006 – Testo Unico Ambientale)

La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque, di seguito DQA) ha istituito un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali (fiumi, laghi, acque marino-costiere e di transizione) e sotterranee, adottando un approccio, principi, obiettivi e misure di base comuni per tutti i paesi della Comunità Europea. Ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La DQA persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. La DQA si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

1. ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
2. raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque;
3. gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
4. riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
5. rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

La DQA stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno “stato buono” di tutte le acque.

La Direttiva non fa esplicito riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici. Tuttavia, nel 2009, gli Stati membri dell'UE hanno convenuto che le minacce legate al clima e la pianificazione dell'adattamento devono essere incorporate nei piani di gestione dei bacini idrografici (RBMP) elaborati nell'ambito della DQA.

I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla DQA. Il decreto 152/2006 (art.63) prevede l’istituzione di un’Autorità di bacino distrettuale, responsabile della redazione del Piano di Gestione (articolo 117), che costituisce stralcio del Piano di Bacino Distrettuale. La DQA distingue le "misure di base" dalle "misure supplementari". Le prime consistono sostanzialmente nell'applicazione delle misure richieste da altre specifiche direttive (es. Direttiva Nitrati, Direttiva Habitat), le seconde sono invece misure ulteriori. Le misure previste nei Piani di Gestione sono raggruppate in 25 macro-categorie, le "Key-Type of Measures - (KTM)". Ciascuna KTM serve a mitigare l'impatto di una o più pressioni. Tra queste la KTM 24 "(Adattamento ai cambiamenti climatici), 25 "(Misure per contrastare l’acidificazione), 7 (regime idraulico e flusso ecologico), 17 (erosione), 18 (specie esotiche) e 21 (Misure per prevenire o controllare l’input di inquinamento dalle aree urbane, dai trasporti e dalle infrastrutture), riguardano direttamente e/o indirettamente gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi.

Direttiva 91/271/CE - Trattamento delle acque reflue urbane (D.lgs. di recepimento n. 152/1999)

La Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, disciplina, a livello europeo, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane al fine di definire i requisiti di tali scarichi e i tempi di adeguamento. Ha l'obiettivo di tutelare le risorse idriche del territorio con adeguati servizi di reti fognarie e di impianti di depurazione al fine di tenere sotto controllo i nutrienti ed inquinanti in tutti i corsi d'acqua e nei sistemi di transizione. Dal punto di vista climatico c'è una influenza legata alla frequenza e intensità degli eventi piovosi.

Rispetto alla tipologia delle aree di scarico la Direttiva 91/271/CE prevede la designazione, da parte degli Stati Membri, delle aree sensibili e delle aree meno sensibili per le quali è necessario un trattamento complementare rispetto al secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni di altre Direttive (ad es. acque idonee alla balneazione, alla vita dei pesci ed alla molluschicoltura).

Direttiva 91/676/CE - Protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

La Direttiva 91/676/CE (di seguito Direttiva Nitrati) mira a prevenire concentrazioni elevate di nitrati nelle acque, limitando gli effetti inquinanti dell'agrozootecnica intensiva ed a ridurre l'uso di fertilizzanti chimici. La Direttiva, quindi, si prefigge di:

1. ridurre lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, con particolare riferimento a quelli derivanti dagli effluenti di allevamento;
2. ridurre l'inquinamento idrico risultante dallo spargimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall'uso eccessivo di fertilizzanti;
3. prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

In particolare, i principali adempimenti connessi con la Direttiva Nitrati sono:

- il monitoraggio delle acque (concentrazione di nitrati e stato trofico);
- l'individuazione delle acque inquinate o a rischio di inquinamento;
- la designazione delle Zone Vulnerabili (aree drenanti in acque inquinate o a rischio di inquinamento se non si interviene, caratterizzate da significative pressioni esercitate dal settore agrozootecnico e da particolari condizioni idrogeomorfologiche e pedologiche);
- l'elaborazione di Codici di Buona Pratica Agricola e di Programmi di Azione (obbligatori nelle zone vulnerabili), che comprendono una serie di misure volte a prevenire e a ridurre l'inquinamento da nitrati (periodi in cui è proibita l'applicazione di fertilizzanti, capacità minima richiesta di stoccaggio degli effluenti di allevamento, misure volte a controllare l'applicazione dei fertilizzanti sui terreni adiacenti ai corpi idrici o sui terreni in forte pendenza, al fine di ridurre il rischio di contaminazione delle acque).

Dal punto di vista degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, sono possibili variazioni di numerosità, localizzazione ed estensione delle zone vulnerabili designate, della frequenza e dell'intensità degli eventi di dilavamento e sono possibili cambiamenti degli effetti degli scarichi sui bacini riceventi in ragione delle mutate condizioni ambientali.

### Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il D.lgs. attuativo 49/2010

La “Direttiva alluvioni”, entrata in vigore il 26 novembre 2007, ha istituito “un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”.

Scopo principale è la riduzione delle potenziali conseguenze negative su:

- salute umana
- attività economiche
- ambiente;
- patrimonio culturale.

La direttiva mira a valutare e gestire le alluvioni in modo coerente in tutta l'UE e integra la considerazione degli impatti dei cambiamenti climatici direttamente nella sua attuazione. Gli Stati membri devono valutare il rischio di alluvioni nel loro territorio e preparare piani di gestione del rischio di alluvioni (FRMP) che tengano conto degli impatti dei cambiamenti climatici.

Ai sensi della Direttiva, tutti gli Stati membri devono dotarsi di piani di gestione del rischio di alluvioni che contemplino tutti gli aspetti della gestione del rischio e in particolare “la prevenzione, la protezione, e la preparazione, comprese la previsione di alluvioni e i sistemi di allertamento”.

I Piani di gestione del rischio di alluvione sono stati predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali dei 5 distretti idrografici in cui è suddiviso il territorio nazionale (fiume Po, Alpi Orientali, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino Meridionale) nonché dalle regioni Sardegna e Sicilia. Il periodico riesame e l’eventuale aggiornamento dei Piani ogni 6 anni consentono di adeguare la gestione del rischio di alluvioni alle mutate condizioni del territorio, anche tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

### Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2023, ogni volta che le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate a fini irrigui in agricoltura a seguito del loro affinamento, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Il Regolamento è volto in particolare a promuovere ed incoraggiare un utilizzo sostenibile dell’acqua, inserendosi nell’ambito dell’azione comune disegnata dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE), attraverso l’introduzione di una disciplina armonizzata per la gestione e il controllo dei rischi sanitari e ambientali, ed al fine di scongiurare eventuali danni connessi ad una scarsa qualità delle acque reflue affinate.

Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Conformemente al piano d’azione sull’economia circolare, è volta ad incentivare la tutela delle risorse idriche attraverso il prolungamento del ciclo di vita dell’acqua, mediante il riutilizzo di quella già estratta, per

rispondere alla crescente pressione dei cambiamenti climatici ed alla crescente antropizzazione, che rendono sempre più preoccupante il verificarsi di fenomeni naturali connessi alla scarsità di acqua.

## SUOLO

### Strategia Europea per il suolo per il 2030 COM (2021)699 final

A fine 2021 la Commissione Europea ha approvato la nuova strategia dell'UE per il suolo per il 2030 per ribadire come la salute del suolo sia essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità del Green Deal europeo. La strategia definisce un quadro e misure concrete per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. Determina una visione e gli obiettivi per i terreni sani entro il 2050, con azioni concrete entro il 2030.

Gli obiettivi di medio termine entro il 2030 sono:

1. Combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo;
2. Ripristinare vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio, compresi i suoli;
3. Raggiungere l'obiettivo di un assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno a livello di UE per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF);
4. Ottenere buone condizioni ecologiche e chimiche nelle acque di superficie e buone condizioni chimiche e quantitative nelle acque sotterranee entro il 2027;
5. Ridurre la perdita di nutrienti di almeno il 50%, l'uso generale e il rischio derivante dai pesticidi chimici del 50 % e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50 % entro il 2030;
6. Realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati.

Gli obiettivi di lungo periodo entro il 2050 sono:

1. Raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero;
2. L'inquinamento del suolo dovrebbe essere ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi naturali e rimanere entro limiti che il nostro pianeta può sostenere, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche;
3. Conseguire neutralità climatica in Europa e, come primo passo, mirare a raggiungere la neutralità climatica basata sul suolo nell'UE entro il 2035;
4. Conseguire entro il 2050 una società resiliente ai cambiamenti climatici nell'UE, pienamente adattata ai loro inevitabili effetti.

La Commissione, con l'approvazione della Strategia, si è impegnata, inoltre, ad approvare una nuova legge sulla salute del suolo entro il 2023 per garantire parità di condizioni e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute.

## **SPECIE ESOTICHE INVASIVE**

### Regolamento UE 1143/14 sulla gestione delle specie esotiche invasive (D.lgs. di recepimento n. 230 del 15 dicembre 2017)

Il Regolamento UE 1143/14, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla Biodiversità, introduce a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici, ma anche la salute umana e l'economia, prevenendo o limitando gli impatti causati dalle specie aliene invasive. La diffusione di tali specie, e i relativi rischi di impatto, possono intensificarsi a causa dell'aumento del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei cambiamenti climatici.

Il Regolamento è focalizzato prevalentemente sulle specie aliene invasive inserite nell'elenco di rilevanza unionale. L'inserimento nell'elenco avviene a seguito di un'analisi dei rischi di introduzione, che tra i vari aspetti, valuta anche la possibilità per una specie di insediare una popolazione vitale e diffondersi nelle pertinenti regioni biogeografiche, sia alle condizioni climatiche attuali, sia a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici. Per le specie in elenco viene richiesta l'attivazione di uno specifico sistema di sorveglianza e monitoraggio e introdotto un generale divieto di commercio, possesso, scambio, trasporto e rilascio in natura, e l'obbligo di immediata segnalazione, controllo o eradicazione in ambiente naturale.

Più in generale, il Regolamento chiede agli Stati membri di identificare i principali vettori attraverso i quali le specie aliene invasive sono accidentalmente introdotte e si diffondono nel proprio territorio (comprese le acque marine ai sensi dell'art. 3, punto 1, direttiva 2008/56/CE), nonché elaborare e attuare un piano d'azione per ridurre i rischi connessi con lo specifico vettore.

Con il decreto legislativo n. 230/2017 la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento UE n. 1143/2014. Il decreto, pur non contenendo specifiche disposizioni relative al tema dei cambiamenti climatici, recepisce in toto i contenuti riportati a tal riguardo dal regolamento europeo.

Coerentemente con l'approccio gerarchico proposto dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, decreto legislativo n. 230/2017 dà priorità alla prevenzione delle nuove introduzioni non specificamente autorizzate, attraverso il rilevamento precoce e la successiva eradicazione, nel caso di nuove introduzioni, ed eventualmente il controllo e contenimento a lungo termine qualora un'eradicazione non sia più praticabile o fattibile e gli impatti causati dalle specie introdotte rendano necessaria questa scelta

### Strategia europea sulle specie aliene invasive (Recommendation No. 99/2003 Bern Convention)

La Strategia è stata formalmente adottata nel 2003 dal Comitato Permanente della Convenzione di Berna, ed è stata successivamente approvata dalla Convenzione per la Biodiversità e dal Consiglio dei ministri Europeo. La "Strategia Europea sulle Specie Aliene Invasive" dà concreta applicazione in Europa ai principi guida sulla gestione delle specie alloctone invasive adottati nel 2002 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione per la Diversità Biologica, e rappresenta il testo di riferimento per la stesura di una politica dell'Unione Europea su questa materia.

A partire dalla considerazione che le specie aliene invasive (IAS) rappresentano una sfida importante per la conservazione della biodiversità in Europa nel nuovo millennio e che i cambiamenti climatici influenzano l'abbondanza e la diffusione delle IAS e la vulnerabilità degli ecosistemi alle invasioni, la "Strategia Europea sulle Specie Aliene Invasive" si pone l'obiettivo di ridurre gli impatti causati dalle invasioni biologiche alla biodiversità Europea, attraverso una serie di azioni coordinate di prevenzione e controllo delle specie invasive.

La strategia fornisce una guida per aiutare gli Stati firmatari della Convenzione di Berna nei loro sforzi per:

1. aumentare rapidamente la consapevolezza e l'informazione sugli impatti delle IAS e sui modi per affrontarli;
2. rafforzare la capacità e la cooperazione nazionale e regionale;
3. prevenire l'introduzione di nuove IAS in Europa e sostenere una risposta rapida alle incursioni;
4. ridurre l'impatto negativo delle specie esotiche invasive esistenti;
5. recuperare le specie e ripristinare gli habitat naturali e gli ecosistemi che sono stati colpiti negativamente dalle invasioni biologiche, ove possibile e auspicabile;
6. identificare e dare priorità alle azioni chiave da attuare a livello nazionale e regionale.

## AGRICOLTURA

### Strategia Farm to Fork (EC, 2020d)

La Strategia Farm to Fork è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Essa non è vincolante di per sé: tuttavia i Paesi membri, nel momento in cui implementeranno norme e leggi o quando dovranno allinearsi a politiche comunitarie già esistenti (come la Politica Agricola Comune), saranno vincolati a rispettare gli obiettivi stabiliti dalla Commissione. È la prima volta che l'UE cerca di progettare una politica alimentare che proponga misure e obiettivi che coinvolgono l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo, passando naturalmente per la distribuzione.

Gli obiettivi principali sono:

1. ridurre del 50% l'uso dei pesticidi chimici entro il 2030;
2. ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo allo stesso tempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo; in tal modo l'uso dei fertilizzanti sarà ridotto di almeno il 20% entro il 2030;
3. ridurre del 50% le vendite di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030;
4. destinare almeno il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica entro il 2030;
5. ridurre del 50% gli sprechi alimentari pro capite sia a livello di vendita al dettaglio che del consumo entro il 2030.

Oltre a questi obiettivi, c'è una proposta di promuovere una etichettatura nutrizionale obbligatoria e una etichettatura alimentare sostenibile con informazioni di tipo nutrizionale, ambientali e sociali.

Gli strumenti economici principali a sostegno della Strategia saranno la Politica agricola comune (PAC) e la Politica comune della pesca (PCP), ma altre risorse potranno venire dal Fondo InvestEU e da Horizon Europe.

### Politica Agricola Comune (PAC) e Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) (Regolamenti (UE) 671/2012, 1028/2012, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, 1370/2013)

La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Le risorse destinate alle misure della PAC 2014-2020 sono suddivise in pagamenti diretti e interventi di mercato per specifici settori, entrambi afferenti al "primo pilastro", e Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), che costituisce il "secondo pilastro" della PAC, con il cofinanziamento dalle risorse nazionali. La PAC 2014-2020 mantiene distinti i due pilastri ma rafforza i collegamenti tra di loro, creando un approccio integrato e generale alle misure di sostegno. La PAC 2014-2020 introduce una nuova organizzazione dei pagamenti diretti rispetto al passato, più mirata, più equa e più «verde». Infatti, il pagamento per le azioni del "greening" (inverdimento) riveste fondamentale importanza (il 30% dei massimali per i pagamenti diretti), attraverso il sostegno a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che mirano a conseguire obiettivi specifici

relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi (Reg. UE 1307/2013). Tra le pratiche del greening, la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti esistenti e di aree di interesse ecologico sulla superficie agricola sono da ritenersi fondamentali per il comparto agroalimentare. La politica di sviluppo rurale (PSR) risponde agli obiettivi strategici a lungo termine per lo sviluppo rurale nel territorio dell'Unione europea nel periodo 2014-2020, in linea peraltro con la strategia di Europa 2020, il quadro per il clima e l'energia 2030 e la roadmap per un'economia europea a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Alla politica di sviluppo rurale (PSR) viene assegnata una percentuale fissa del 24% delle risorse della PAC. Il 30% delle risorse PSR sono destinate a interventi di interesse agroalimentare quali misure agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, ma anche la conservazione della biodiversità (forestazione, premi Natura 2000 per le zone soggette a vincoli naturali e per i servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia delle foreste). I tre obiettivi strategici PSR di lungo periodo, economico, ambientale e sociale, contribuiscono alla competitività dell'agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Nell'ambito del PSR, gli Stati membri e le regioni elaborano i rispettivi programmi di sviluppo rurale in funzione dei bisogni dei loro territori e tenendo conto delle seguenti sei priorità comuni dell'UE in materia di sviluppo rurale:

1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste;
3. favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste;
5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub> e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Queste sei priorità promuovono alcuni temi principali, ossia "ambiente, cambiamento climatico e innovazione", finanziati dalle tre misure preferite dagli Stati membri che riguardano investimenti in immobilizzazioni materiali, misure per pagamenti agro-climatico-ambientali e misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

## **PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA**

### Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030 COM (2021) 236 final

L'acquacoltura può contribuire a decarbonizzare l'economia, contrastare i cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti, ridurre l'inquinamento, facilitare una migliore conservazione degli ecosistemi, nonché essere parte di una gestione circolare delle risorse, in un contesto di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

Una pianificazione coordinata dello spazio, che preveda il coinvolgimento precoce dei portatori di interessi, può garantire l'accesso e l'assegnazione di spazi e acqua tra attività diverse, preservando gli ecosistemi. La pianificazione dello spazio deve garantire l'attuazione della legislazione pertinente dell'UE e rendere disponibili zone per l'acquacoltura, anche tenendo conto dell'adattamento del settore ai cambiamenti climatici e del suo potenziale di mitigarne l'impatto. Taluni tipi di acquacoltura, come la coltivazione di alghe e l'allevamento di molluschi, possono fornire servizi di mitigazione dei cambiamenti climatici (quali il sequestro del carbonio) o servizi di adattamento ai cambiamenti climatici (quali la protezione naturale delle coste e habitat sensibili). Allo stesso tempo, occorre altresì ridurre il più possibile il consumo di energia e le emissioni di carbonio derivati dall'acquacoltura (es. produzione, trasformazione e trasporto) per minimizzare gli effetti negativi sui cambiamenti climatici.

### Strategia "Dal Produttore al Consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (2020/2260(INI))

La strategia "Dal produttore al consumatore" evidenzia come le produzioni agro-zootecniche (inclusa l'acquacoltura) svolgano un ruolo importante nel far fronte all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti; evidenzia, inoltre, l'importanza di riconoscere e monitorare l'impatto delle produzioni animali sulle emissioni di gas a effetto serra e sull'uso degli spazi e delle risorse; sottolinea la necessità di ridurre tali emissioni, al fine di contribuire all'impegno assunto dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi.

La Strategia sottolinea che, nel riferirsi a un sistema alimentare sostenibile, è necessario un approccio coerente e armonizzato, che tenga conto della salute umana, dell'ambiente, della biodiversità, della salute e del benessere degli animali e del clima in modo olistico e congiunto.

La legge sul clima fissa l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra nel 2050. Entro settembre 2020 la Commissione presenterà un piano degli obiettivi climatici per il 2030, volto a modificare al rialzo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra portandolo al 50 % o al 55 % rispetto ai livelli del 1990. La strategia "Dal produttore al consumatore" stabilisce un nuovo approccio per garantire che l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e la catena del valore alimentare contribuiscano adeguatamente a tale processo.

Inoltre, per quanto concerne la pesca prevede ulteriori sforzi per il raggiungimento della sostenibilità delle catture, in particolare in Mediterraneo.

### Regolamento UE 1380/2013 relativo alla Politica Comune della Pesca (PCP)

Il regolamento comprende le norme di base della Politica Comune della Pesca (PCP) nell'Unione europea (Unione).

La PCP si prefigge di garantire che le attività di pesca e dell'acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine. In linea con il Green Deal europeo e la strategia sulla

biodiversità per il 2030, il settore della pesca dell'Unione è disciplinato dal principio di precauzione al fine di limitare l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino.

La PCP si fonda su quattro pilastri:

- gestione della pesca;
- politica internazionale;
- politica commerciale e di mercato;
- sostegno finanziario

La PCP stabilisce le norme per la gestione della pesca, contribuendo così alla conservazione delle risorse biologiche marine, a una maggiore produttività, a un equo tenore di vita del settore della pesca, a mercati stabili e alla disponibilità di risorse alimentari a prezzi ragionevoli. Per quanto riguarda le misure commerciali e il sostegno finanziario, la PCP contempla inoltre le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La gestione della pesca intende permettere ai pescatori di ottimizzare le catture senza mettere a repentaglio la riproduzione degli stock ittici (il loro «rendimento massimo sostenibile»). A tale proposito, il totale ammissibile di catture o «possibilità di pesca» sono fissati per la maggior parte degli stock ittici principali. I livelli di pesca dovevano essere conformi ai livelli di rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock entro il 2015, se possibile, e comunque non oltre il 2020.

Per la pesca i piani pluriennali fissano gli obiettivi per la gestione degli stock ittici. Qualora l'adozione di piani pluriennali o piani di gestione che prevedono piani di rigetto richieda più tempo di quanto inizialmente previsto, il regolamento (UE) 2017/2092 (recante modifica al regolamento (UE) n. 1380/2013) conferisce alla Commissione Europea il potere di adottare piani di rigetto.

Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio (art. 34). Tali piani possono prevedere azioni specifiche finalizzate all'adattamento e alla mitigazione dei potenziali impatti dei cambiamenti climatici.

#### Regolamento UE 508/2014, Relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

Il FEAMP è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che si integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa. Le norme e le regole di utilizzo del FEAMP sono contenute nel Reg. (UE) 508/2014. Il FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva stabiliti dalla Commissione Europea nella Strategia Europa 2020 e si inquadra all'interno delle linee di indirizzo stabilite dalla Politica Comune della Pesca e dalla Crescita Blu. Il FEAMP si articola attorno a quattro pilastri:

1. pesca intelligente ed ecocompatibile, che consenta di agevolare la transizione verso una pesca sostenibile;
2. acquacoltura intelligente ed ecocompatibile, affinché i consumatori della UE abbiano accesso a un'alimentazione sana e nutriente;
3. sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono dalla pesca;
4. politiche marittime intersettoriali che generino risparmi e crescita.

Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può contribuire a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute anche a calamità naturali ed eventi climatici avversi. Sostiene le prestazioni di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura, azioni per l'efficientamento energetico e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo,

finalizzate a migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici.

Regolamento UE 1139/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004

Il FEAMPA contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima dell'Unione. Esso persegue le seguenti priorità:

1. promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
2. promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione;
3. consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;
4. rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi.

Tale contributo dovrebbe essere monitorato mediante l'applicazione di marcatori dell'Unione in materia di ambiente e clima e formare oggetto di relazioni periodiche a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal FEAMPA dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese a titolo del QFP 2021-2027 all'integrazione degli obiettivi climatici.

Con riferimento alla Priorità 3: consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura, Il FEAMPA sostiene l'attuazione della politica marittima e lo sviluppo di un'economia blu sostenibile tramite la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

Poiché il settore ittico è esposto a rischi economici e ambientali crescenti, tra l'altro a causa dei cambiamenti climatici e della volatilità dei prezzi, il FEAMPA dovrebbe poter sostenere azioni che rafforzano la resilienza del settore ittico, anche attraverso fondi di mutualizzazione, strumenti assicurativi o altri regimi collettivi che migliorano la capacità del settore di gestire i rischi e di reagire agli eventi avversi.

Comunicazione della Commissione su un nuovo approccio per l'economia blu sostenibile nell'Unione Europea - Transforming the EU's Blue Economy for a Sustainable Future Sustainable blue economy (COM/2021/240)

La comunicazione si basa su una concezione sistemica che integra la politica in materia di oceani nella nuova politica economica europea. L'oceano e l'"economia blu" che sostiene sono indispensabili per realizzare la trasformazione delineata nel Green Deal europeo. Ne sono esempi importanti il contributo degli oceani alla produzione di energia, alla sostenibilità dei trasporti e alla produzione alimentare sostenibile. La Comunicazione delinea come collegare meglio tra loro la politica verde e la politica blu nei diversi settori marittimi, considerando ad es. il settore dei trasporti, la resilienza delle coste, la produzione di cibo dagli oceani.

In particolare, rispetto a questo ultimo aspetto la Comunicazione rileva come attraverso un utilizzo migliore delle risorse marine e la selezione di fonti alternative di cibo e mangimi, l'economia blu possa contribuire ad alleviare la pressione esercitata sul clima e sulle risorse naturali dalla produzione alimentare.

Per il settore della pesca si punta a utilizzare il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per sostenere le flotte pescherecce nell'adozione di motori e tecnologie più puliti, a condizione che tali ristrutturazioni non diano luogo a un eccesso di capacità e a uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, con l'obiettivo di ridurre la pressione sugli stock ittici e concorrere al raggiungimento della neutralità climatica anche lungo la filiera della pesca, tenendo conto quindi del processo di cattura (e della produzione di gas climalteranti) e di quello di lavorazione e distribuzione del prodotto, in sinergia con il Green Deal e la Strategia Farm to fork.

#### Regolamento CE 708/2007 e s.m.i. relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell'ecosistema, che potrebbero insorgere a seguito dell'introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell'ambiente naturale. Si sottolinea l'importanza di tali misure anche alla luce della scarsa conoscenza degli effetti dei cambiamenti climatici sulle specie aliene.

#### One Health Joint Plan of Action (2022-2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment

Si prevede che l'acquacoltura fornirà la maggior parte delle proteine alimentari acquatiche entro il 2050. Affinché l'acquacoltura fornisca volumi di cibo significativamente maggiori in modo sostenibile, è necessario tenere adeguatamente conto del suo impatto sull'integrità ambientale, sulla salute e sul benessere animale e sulla salute umana.

L'approccio One Health mobilita molteplici settori, discipline e comunità a vari livelli della società affinché lavorino insieme per promuovere il benessere e affrontare le minacce alla salute e agli ecosistemi, affrontando al contempo il bisogno collettivo di acqua pulita, energia e aria, cibo sicuro e nutriente, agendo sul cambiamento climatico e contribuire allo sviluppo sostenibile. Tra le Azioni del Plan of Action, si evidenzia l' "Action 6.1. Protect, restore and prevent the degradation of ecosystems and the wider environment", e l' "Activity 6.1.3 Promote the transition towards sustainable, climate-smart, agroecological approaches to sustainable agriculture, aquaculture livestock production and non-timber forest products, including through regulation, to reduce risks to the health of the environment, animals, plants and people".

#### Strategia 2030 della Commissione Generale della pesca del Mediterraneo per pesca e acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e Mar Nero

L'obiettivo della Strategia CGPM 2030 è quello di preservare il patrimonio della pesca e dell'acquacoltura come pilastri per il sostentamento delle comunità costiere del Mediterraneo e del Mar Nero, garantendo la loro trasformazione in un sistema alimentare produttivo e sostenibile che contribuisca a economie fiorenti ed ecosistemi sani. Per realizzare la sua visione generale di sostenibilità, la Strategia CGPM 2030 è articolata su cinque obiettivi. Ogni obiettivo è composto da risultati attesi e azioni strategiche, che includono:

1. Pesca ed ecosistemi: mari sani e pesca produttiva;

2. Conformità e applicazione: condizioni di parità per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
3. Acquacoltura: un settore sostenibile e resiliente che cresce al massimo delle sue potenzialità;
4. Mezzi di sussistenza: occupazione dignitosa e pescatori impegnati verso una pesca redditizia;
5. Sviluppo delle capacità: cooperazione tecnica, condivisione delle conoscenze e partenariati efficienti in una prospettiva subregionale.

In particolare, per quanto concerne la pesca professionale, il target 1 ha tra i propri obiettivi quello di attuare una strategia di adattamento per affrontare i potenziali effetti dei cambiamenti climatici e delle specie non indigene sulla pesca e sull'ambiente marino e gli ecosistemi, anche integrando adeguate misure di mitigazione e adattamento all'interno dei piani di gestione.

#### Il Piano d'Azione Regionale per la Piccola Pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (RPOA-SSF; FAO, 2018)

Il Piano d'Azione Regionale per la Piccola Pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (RPOA-SSF) è un impegno politico di portata storica che stabilisce una tabella di marcia decennale verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore. Firmata come dichiarazione ministeriale nel settembre 2018 da rappresentanti di alto livello dei Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero e dell'Unione Europea, il suo lancio è seguito ad un lungo processo di consultazione e collaborazione tra le parti interessate alla pesca, gli operatori del settore della pesca, esperti e autorità della regione.

Si basa sulle Linee guida volontarie per garantire una pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della sicurezza alimentare e sradicamento della povertà (Linee Guida SSF, FAO, 2015), che sono state approvate dalla FAO e rappresentano il primo strumento internazionale dedicato interamente al settore della piccola pesca, e le adatta al contesto del Mediterraneo e del Mar Nero.

Tra le indicazioni del Piano in relazione ai rapporti tra Piccola pesca e cambiamenti climatici vi sono incluse:

- la necessità di considerare la valutazione della piccola pesca nell'ambito degli studi di previsione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, compreso il potenziale di assorbimento del carbonio;
- coinvolgere le conoscenze e le competenze degli attori della piccola pesca nello sviluppo di politiche e piani che affrontino i cambiamenti climatici nella pesca, in particolare i piani di adattamento e mitigazione anche nell'ambito dei contributi nazionali stabiliti dall'Accordo di Parigi;
- assistere e sostenere le comunità di pescatori su piccola scala colpite dai cambiamenti climatici o da disastri naturali e antropici.

## PATRIMONIO CULTURALE

### Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972)

Nasce nel corso della 17° sessione della Conferenza Generale UNESCO (17 ottobre – 21 novembre 1972) da una serie di considerazioni riportate nel testo della stessa:

- il patrimonio culturale e naturale è sempre più minacciato di distruzione, non solo per cause tradizionali di degrado, ma anche per gli effetti legati all'evoluzione della vita sociale ed economica;
- la degradazione o scomparsa di un bene del patrimonio culturale e naturale rappresenta un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo;
- la protezione di questo patrimonio, su scala nazionale, è spesso incompleta per mancanza di risorse economiche, scientifiche e tecnologiche.
- La finalità della Convenzione è quella di identificare, proteggere, conservare, presentare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale e naturale mondiale di eccezionale valore universale, attraverso l'istituzione di un elenco di siti –Lista del Patrimonio Mondiale o “World Heritage List”.
- Essa prende in considerazione gli aspetti sia culturali sia naturali del patrimonio e sottolinea così le interazioni tra gli esseri umani e la natura e la fondamentale importanza di mantenere un equilibrio tra i due. La Convenzione definisce le diverse tipologie di sito (culturale e naturale) da iscrivere nella Lista del Patrimonio Mondiale, stabilendo i doveri degli Stati membri nell'individuazione dei siti e il loro ruolo nella salvaguardia e conservazione degli stessi. Gli Stati vengono incoraggiati a integrare i programmi di tutela del patrimonio culturale e naturale negli strumenti di pianificazione, ad intraprendere ricerche scientifiche e tecniche per la conservazione. La Convenzione stabilisce l'obbligo degli Stati di fornire regolarmente al Comitato del Patrimonio Mondiale un rapporto sullo stato di conservazione dei siti iscritti.

La Convenzione sul Patrimonio Mondiale intende:

1. incoraggiare i paesi a ratificare la Convenzione al fine di assicurare la tutela del loro patrimonio naturale e culturale;
2. incoraggiare gli Stati Parte della Convenzione a candidare alla Lista del Patrimonio Mondiale quei siti all'interno dei relativi territori nazionali;
3. incoraggiare gli Stati Parte della Convenzione a sviluppare piani di gestione e sistemi di informazione sullo stato di conservazione dei loro siti Patrimonio dell'Umanità;
4. aiutare gli Stati Parte a tutelare i loro siti patrimonio dell'umanità attraverso assistenza tecnica e formazione professionale;
5. garantire assistenza di emergenza per i siti patrimonio dell'Umanità in pericolo;
6. supportare attività di sensibilizzazione pubblica per la conservazione del patrimonio;
7. incoraggiare la partecipazione della popolazione locale nella conservazione del loro patrimonio naturale e culturale;
8. incoraggiare la cooperazione internazionale per la conservazione del nostro patrimonio naturale e culturale. In Italia il principale recepimento è stato demandato alla Legge n.184 del 6 aprile 1977 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

### Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Parigi, 2001)

Ratificata in Italia con Legge n. 157/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, amplia le disposizioni di tutela inerenti il patrimonio culturale sommerso e stabilisce altresì uno standard comune sia per la protezione del patrimonio, prevedendo misure contro la

possibilità che venga saccheggiato o distrutto, sia per la sua conoscenza e valorizzazione, incoraggiando anche le attività di ricerca.

La tutela del patrimonio culturale subacqueo per il beneficio dell'umanità si fonda su quattro elementi fondamentali:

1. l'obbligo per gli stati di proteggere tale patrimonio;
2. la preservazione in situ del patrimonio culturale sommerso come opzione preferenziale;
3. il divieto di sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo;
4. la cooperazione tra gli stati membri della Convenzione.

La Convenzione ha un Allegato che rappresenta un manuale contenente 36 “regole” pratiche che gli Stati dovrebbero adottare per tutelare il patrimonio culturale subacqueo.

#### Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003)

Ratificata dall'Italia con Legge n. 167/2007 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”, il suo obiettivo primario è quello di proteggere il Patrimonio Immateriale culturale dei popoli, inteso come l'insieme delle *“tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, riti ed eventi festivi, saperi e pratiche sulla natura e l'universo, artigianato tradizionale”* (art. 2 della Convenzione) che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi anche i singoli individui, riconoscono come parte integrante del loro Patrimonio culturale. Pertanto, la Convenzione mira a garantire l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la promozione, la conservazione, la trasmissione, l'attuazione attraverso strumenti di educazione formale e non ed il rilancio dello stesso Patrimonio culturale immateriale.

#### Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005)

Con tale Convenzione l'Unione Europea sottolinea come il valore e il potenziale del patrimonio culturale siano una risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita in una società costantemente in evoluzione. La Convenzione sottolinea gli aspetti importanti del patrimonio culturale in relazione ai diritti umani e alla democrazia, promuovendo una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società, incoraggiando una nuova concezione dei luoghi importanti anche per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano. La Convenzione non si sovrappone agli strumenti internazionali esistenti ma li integra, chiamando le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell'eredità culturale, e invitando gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni, soggetti che la Convenzione all'art. 2 definisce “comunità di eredità”. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, riconoscendo una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale e sottolineando che la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita, si impegnano a:

1. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull'eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;

2. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
3. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;
4. promuovere l'obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

In data 23 settembre 2020, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la ratifica della Convenzione quadro, emanata il 27 ottobre 2005.

#### Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992)

Siglata a La Valletta il 16 gennaio 1992, sottolinea l'essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che esso debba essere preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione. Obiettivo della Convenzione è quello di proteggere il patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico, definendo indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico. La Convenzione prevede che ogni Parte si impegna ad attuare, secondo le modalità proprie ad ogni Stato, un sistema giuridico di protezione del patrimonio archeologico, che preveda:

1. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
2. la creazione di riserve archeologiche, anche senza vestigia visibili in superficie o sotto le acque, per la conservazione di testimonianze materiali oggetto di studio da parte delle generazioni future;
3. l'obbligo per lo scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per l'esame.

#### Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, 2000)

Ratificata in Italia con la Legge 14/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000", è rilevante in quanto definisce il concetto di Paesaggio che secondo l'art. 1 comma a "*designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*", e pertanto riconosce giuridicamente il Paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni (considerato come l'insieme del patrimonio naturale e culturale materiale e immateriale) e sottolinea l'importanza dell'attuazione di politiche per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi. È il primo trattato internazionale dedicato alla promozione ed alla protezione del paesaggio europeo nel suo insieme. La Convenzione si applica a tutto il territorio dei Paesi firmatari e riguarda: gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani; i paesaggi terrestri, sia quelli che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati; le acque interne e marine. La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo ambito.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050(INI))

Tra le altre cose, sottolinea la particolare importanza del patrimonio culturale nelle regioni insulari dell'Europa, in particolare nelle piccole isole, che mantengono in gran parte intatte le loro caratteristiche e il loro importante patrimonio culturale che necessita di particolare sostegno, protezione e valorizzazione. La Risoluzione sottolinea che le misure di intervento nelle zone rurali e nelle regioni insulari devono tener conto dei seguenti principi:

1. l'equilibrio sostenibile tra la popolazione e l'ambiente;
2. l'approccio integrato dello spazio agricolo tradizionale;
3. la partecipazione delle popolazioni locali all'elaborazione e attuazione delle politiche e l'armonizzazione delle loro posizioni con le decisioni prese a livello centrale;
4. il dialogo permanente con le organizzazioni sociali, dei cittadini e di volontariato che operano nel settore del patrimonio culturale.

Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014)

Condivisa dagli Stati Membri dell'Unione Europea e finalizzata, tra l'altro, ad integrare i valori del capitale naturale e di quello culturale nelle politiche di sviluppo settoriali, cercando di rafforzare le politiche in materia di natura e biodiversità, e a migliorarne l'integrazione con le altre politiche connesse con il territorio e con l'economia. L'obiettivo generale è quello di attingere da entrambi questi Capitali per generare benefici economici, opportunità di lavoro e sostenere i settori chiave quali il turismo. Obiettivo condiviso a livello europeo nella Carta è quello di integrare gli ecosistemi e i loro servizi nelle politiche di settore, nelle strategie, nella pianificazione, nella gestione e nell'operato di attori pubblici e privati per raggiungere gli obiettivi chiave e lo sviluppo di una sana economia verde, che deve essere attuata a livello nazionale e regionale dell'Unione Europea.

**Politiche, strategie e normative ambientali stabiliti a livello nazionale****SVILUPPO SOSTENIBILE**Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS (2017)

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030, disegnando una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. Come documento di indirizzo è stata presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 (Delibera 108/2017).

La Delibera CIPE 108 del 2017, di approvazione della SNSvS, affida al Ministero dell'Ambiente il compito della revisione triennale della Strategia, garantendo l'avvio e la gestione di un processo istituzionale e partecipato, nell'ambito e a supporto della Presidenza del Consiglio

In particolare, il processo di revisione della Strategia è stato finalizzato a: consolidare il quadro di riferimento e di sintesi entro cui armonizzare le diverse iniziative che si stanno attivando, in ottica di sviluppo sostenibile; supportare la costruzione di quadri di sostenibilità per il coordinamento delle politiche pubbliche a livello locale e territoriale; ricostruire il sistema dei vettori di sostenibilità in modo da individuare traiettorie di lavoro comuni; rafforzare la collaborazione con istituzioni centrali e territoriali; consolidare il ruolo svolto dal Forum per lo sviluppo sostenibile.

La SNSvS è strutturata in cinque aree, le cosiddette "5P" dell'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. A queste si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori per la sostenibilità, elementi necessari per la trasformazione.

Il primo vettore, a cui si collega il programma d'azione nazionale, è dedicato alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile dove è presente il tema della visione e della costruzione del futuro, insieme a quello della valutazione delle politiche pubbliche e a quello del monitoraggio. Il secondo vettore è quello dedicato alla cultura per la sostenibilità, che comprende i temi dell'educazione e della formazione, dell'informazione e della comunicazione. Infine, l'ultimo vettore è quello legato alla partecipazione per lo sviluppo sostenibile.

Ciascuna area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l'Italia, correlati agli SDGs dell'Agenda 2030, in particolare per il Clima l'obiettivo numero 13.

## BIODIVERSITÀ

### Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030

L'elaborazione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) (2010) rientra tra gli impegni assunti dall'Italia, nel 1992, con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica.

La Strategia relativa al decennio 2011-2020 ha definito tre obiettivi strategici: garantire la conservazione della biodiversità ed assicurare il ripristino dei servizi ecosistemici; ridurre in modo sostanziale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità; integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore; si è posta, inoltre, una visione al 2050 volta al ripristino, alla resilienza e all'adeguata protezione di tutti gli ecosistemi del pianeta, tenendo conto del valore della biodiversità per il contrasto ai cambiamenti climatici, la salute e l'economia.

Nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato il processo di definizione della **Strategia Nazionale per la Biodiversità** al 2030, il nuovo documento strategico nazionale che, in coerenza gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi. La Strategia Nazionale rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Italia intende contribuire all'obiettivo internazionale di garantire che entro il 2050, tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. La nuova Strategia Nazionale prevede l'identificazione di una serie di obiettivi specifici che rappresentano la declinazione su scala nazionale delle priorità europee e degli impegni definiti in ambito internazionale, declinati all'interno di alcuni ambiti tematici di intervento (es. Aree Protette, Agricoltura, Foreste, Acque interne, Mare). Per ciascun obiettivo vengono individuate azioni specifiche e indicatori sviluppati appositamente per verificarne il raggiungimento. Per ottenere il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità e di recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi sarà necessario integrare tali obiettivi nella politica agricola, forestale e della pesca, nelle politiche in materia di lotta e adattamento al cambiamento climatico, di sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, nonché nella pianificazione territoriale. Il processo di definizione e di attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità richiederà un approccio multidisciplinare ed una forte condivisione e collaborazione tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto del mondo scientifico, raccogliendo anche le istanze dei portatori di interesse.

### Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 1991)

La Legge quadro n. 394 del 1991 ha grandemente contribuito a definire il sistema nazionale delle Aree Protette e rappresenta il primo strumento normativo che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di tali aree.

L'art. 2, della Legge definisce i parchi nazionali, regionali e interregionali come "costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti [...], una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future".

Gli strumenti di gestione di dette Aree Protette sono il regolamento del parco, il piano del parco, il nulla osta (provvedimento autorizzativo necessario per qualsiasi opera all'interno del parco) e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Strategia Forestale Nazionale (Gazzetta Serie Generale n. 33 del 09-02-2022)

Recentemente è stata approvata la Strategia Forestale Nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*. La strategia ha durata ventennale ed è soggetta a revisioni e aggiornamenti ogni cinque anni e definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socioculturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia individua 3 obiettivi principali:

1. Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste;
2. Efficienza nell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese;
3. Responsabilità e conoscenza globale delle foreste.

In riferimento ai cambiamenti climatici appaiono pertinenti gli obiettivi riferiti al ruolo che la gestione sostenibile (dalla tutela alla valorizzazione produttiva) delle foreste garantisce in termini di resilienza e della relativa riduzione di vulnerabilità e rischio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, e per gli effetti climatici in generale.

## **PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA**

### Guida Tecnica AZA (ISPRA-MiPAAF, 2020)

La “Guida Tecnica per l’assegnazione di Zone marine per l’acquacoltura (AZA)” è stata redatta come contributo scientifico per valorizzare le conoscenze disponibili e contribuire a realizzare, in un quadro di “science to policy”, l’obiettivo di “migliorare l'uso degli spazi marini e sviluppare conoscenze e nuovi strumenti per la definizione di zone allocate per l'acquacoltura", di cui al Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e al Piano Strategico per l’Acquacoltura in Italia 2014-2020. Il documento è stato elaborato secondo un approccio ecosistemico e redatto attraverso un confronto diretto con le Regioni e le Direzioni regionali competenti e le Amministrazioni centrali, in collaborazione con le Associazioni di Produttori in acquacoltura, operatori tecnici ed esperti scientifici.

I principi, i criteri e le metodologie contenuti nella Guida Tecnica AZA trovano applicazione per l’identificazione di nuove zone e siti marini per l’acquacoltura e il monitoraggio ambientale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore e minimizzare i potenziali impatti, anche secondo un approccio adattativo ai cambiamenti climatici.

### Comitato consultivo per l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (Decreto Ministeriale n. 0292594 del 30/06/2022)

Elaborazione pareri tecnici per l’Autorità competente sulle richieste di introduzione di specie esotiche e di specie localmente assenti al fine di uno sviluppo sostenibile dell’acquacoltura ed evitare effetti negativi sulla biodiversità. Il Comitato valuta i possibili rischi di introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell’ambiente naturale, anche sulla base delle loro caratteristiche biologiche e fisiologiche e delle capacità di adattamento a condizioni ambientali diversificate, anche in relazione a scenari di cambiamento climatico.

## **PATRIMONIO CULTURALE**

### Decreti interministeriali di Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli e del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola nel Golfo di Napoli (7 agosto 2002)

I Decreti istituiscono tali Parchi sommersi con la finalità, tra l’altro, di valorizzare, anche a fini occupazionali, le risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona, di ampliare la conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell’area e di promuovere uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistiche-paesaggistiche dell’area anche privilegiando le attività tradizionali locali già presenti.

### D.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Il Codice ha la funzione di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale inteso come l’insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici. La tutela del paesaggio e il relativo vincolo sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale. La normativa sulla tutela dei beni paesaggistici è stata aggiornata dal decreto legislativo di cui sopra, sulla base

della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 137/2002, che ha introdotto il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", meglio noto come "Codice Urbani". Detto Codice costituisce la diretta attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica Italiana "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione". Il nuovo codice ha armonizzato la normativa quadro in materia di tutela del paesaggio con le disposizioni contenute nel nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione. Tutela e valorizzazione sono gli obiettivi che, attraverso le norme contenute nel codice, lo Stato, le Regioni, gli enti territoriali e qualsiasi altro soggetto in possesso di un bene culturale o paesaggistico, sono chiamati a perseguire.

La Parte Seconda del Codice disciplina, definendo i principi, la tutela, gli strumenti di protezione e di conservazione (artt. 10-11), i Beni Culturali intesi come le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, e i Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela definiti all'art. 11.

La Parte Terza del Codice disciplina, definendone i principi, la tutela, gli strumenti di pianificazione (artt. 135 - 143), i Beni Paesaggistici la cui particolare valenza è riconosciuta da:

a) provvedimenti di vincolo:

- Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136;
- "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Aree soggette a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 142;
- "Aree tutelate per legge" del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

b) provvedimenti di tutela:

- Siti UNESCO, distinti per Area Core e Buffer, in valore assoluto e in percentuale rispetto all'estensione del sito;
- Aree soggette a disposizioni di tutela dei Piani paesaggistici e/o altri strumenti di pianificazione territoriale;
- Patrimonio monumentale;
- Centri storici;
- Aree a rischio paesaggistico;
- Aree di riqualificazione paesaggistica.

#### Carta di Roma per il Patrimonio Marittimo (Roma, 2007)

Sottoscritta da enti, amministrazioni e attori che, a vario titolo, si occupano di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito marittimo, è finalizzata alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio marittimo attraverso progetti culturali, di ricerca scientifica e di divulgazione. Nel documento viene fatta un'analisi del Patrimonio Marittimo Italiano, schematizzato in 7 diverse tipologie, al fine di individuare una serie di obiettivi cui la carta deve puntare per migliorarne la definizione e lo sviluppo.

## **ENERGIA**

#### Strategia Energetica Nazionale – SEN 2017

La "Strategia energetica nazionale" (SEN), introdotta dall'art. 7 del D. L. 112 del 25 giugno 2008, rappresenta lo strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale per il breve ed il lungo periodo, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. Lo scopo è quello di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi della diversificazione delle fonti di energia e delle aree

di approvvigionamento, del potenziamento della dotazione infrastrutturale, della promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, del potenziamento della ricerca nel settore energetico e della sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia. Con DM del Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, il 10 novembre 2017 è stata adottata la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) contenente il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. In particolare, la nuova SEN 2017 pone il perseguimento dei seguenti tre obiettivi al 2030 a cui far tendere il sistema energetico nazionale:

1. migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
2. raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
3. continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche.

La SEN 2017 definisce le misure per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti nella COP 21, contribuendo in particolare all'obiettivo della de-carbonizzazione e della lotta ai cambiamenti climatici. La promozione di tecnologie rinnovabili ed interventi di efficienza contribuiscono non soltanto alla tutela dell'ambiente ma anche alla sicurezza – riducendo la dipendenza del sistema energetico – e all'economicità, favorendo la riduzione dei costi e della spesa. In particolare, sono indicate come azioni strategiche:

1. promuovere ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili;
2. favorire interventi di efficienza energetica che permettano di massimizzare i benefici di sostenibilità e contenere i costi di sistema;
3. accelerare la de-carbonizzazione del sistema energetico;
4. incrementare le risorse pubbliche per ricerca e sviluppo tecnologico in ambito clean energy.

## **Pianificazione e Programmazione nazionale pertinente**

### Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (2021)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato in base al Dispositivo di Ripresa e di Resilienza (nel quadro del Next Generation EU) è stato approvato definitivamente il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione n. 10160/21 del Consiglio ECOFIN. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il Piano si sviluppa lungo sei missioni:

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", con l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura;
2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva;
3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", il cui obiettivo primario è lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;
4. "Istruzione e Ricerca", con l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
5. "Inclusione e Coesione", con l'obiettivo di facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale;
6. "Salute", con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

In particolar modo la Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" prevede il potenziamento del riciclo dei rifiuti (+ 55% elettrici, + 85% carta, + 65% plastiche, + 100% tessile), la riduzione delle perdite di acqua potabile sulle reti idriche, l'efficientamento di almeno 50.000 edifici privati e pubblici ogni anno per un totale di 20 milioni di metri quadrati e lo sviluppo della ricerca e del sostegno dell'uso dell'idrogeno nell'industria e nei trasporti.

### Piano Nazionale di Transizione Ecologica - PTE (2022)

Il Piano Nazionale di Transizione Ecologica (PTE) risponde alla sfida che l'Unione Europea con il Green Deal ha lanciato al mondo: assicurare una crescita che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta, attraverso l'implementazione di una serie di misure sociali, ambientali, economiche e politiche. Soggetto a periodici aggiornamenti, il Piano in coerenza con le linee programmatiche delineate dal PNRR, prevede un completo raggiungimento degli obiettivi nel 2050, così come in buona parte prefissato nella *Long Term Strategy* nazionale. Più precisamente, le tematiche delineate e trattate nel Piano sono suddivise in: Decarbonizzazione; Mobilità sostenibile; Miglioramento della qualità dell'aria; Contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; Miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; Ripristino e rafforzamento della biodiversità; Tutela del mare; Promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile. Il PTE prevede di agire su più macro-obiettivi condivisi a livello europeo:

1. Neutralità climatica: portare avanti a tappe forzate il processo di azzeramento delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra fino allo zero netto nel 2050;
2. Azzeramento dell'inquinamento: portare l'inquinamento sotto le soglie di attenzione indicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, verso un sostanziale azzeramento, per beneficiare la salute umana e gli ecosistemi ed incentivare la mobilità sostenibile;

3. Adattamento ai cambiamenti climatici: rendere operative le diverse misure di adattamento ai cambiamenti climatici che stanno già producendo delle conseguenze sul territorio, sulla biodiversità e sulle diverse attività economiche;
4. Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi: potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni basate sulla natura al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;
5. Transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia: passare da un modello economico lineare a un modello circolare, ripensato in funzione di un modello di produzione additiva.

Essendo il PTE un documento trasversale a più argomenti che riguardano a tutto tondo l'ambiente, l'energia e il clima, nonché tutte quelle linee di indirizzo da mettere in atto per attuare una transizione "green" verso uno sviluppo sostenibile e una gestione ecologica, esso si colloca nel panorama nazionale della pianificazione e programmazione, ad armonizzare e integrare una serie di piani, programmi e strategie volte al completamento di una più ampia visione di salvaguardia dell'ambiente.

#### Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - PNIEC (2019)

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, redatto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano si struttura sulle seguenti cinque linee di intervento:

1. Decarbonizzazione, attraverso la riduzione di emissione di gas serra e sviluppo delle rinnovabili;
2. Efficienza energetica, attraverso una progressiva riduzione finale dei consumi;
3. Sicurezza dell'approvvigionamento energetico, incrementando le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e diversificando le fonti di approvvigionamento;
4. Sviluppo del mercato interno dell'energia, ovvero intervenire su interconnettività elettrica, infrastruttura di trasmissione, integrazione del mercato, povertà energetica;
5. Ricerca, innovazione e competitività, migliorando la capacità del sistema della ricerca di presidiare e sviluppare le tecnologie di prodotto e di processo essenziali per la transizione energetica.

Il Piano definisce sulla base delle regole europee, dei target talora numericamente quantificati, altre volte più qualitativi. In particolar modo ai fini della decarbonizzazione, sussiste un obiettivo nazionale vincolante, consistente nel ridurre, al 2030, del 33% le emissioni di CO<sub>2</sub> nei settori non ETS, rispetto a quelle del 2005, risultato che può essere raggiunto attraverso diversi interventi, sia nazionali che comunitari, soprattutto in termini di efficienza energetica e fonti rinnovabili. Per quanto riguarda l'obiettivo di efficienza energetica sussistono diversi target da raggiungere, tutti derivanti dalle regole europee: il primo consiste nella riduzione, al 2030, del fabbisogno di energia primaria italiana del 43%, calcolato rispetto alle proiezioni elaborate dalla CE nel 2007 con lo scenario Primes; il secondo è quello di ridurre, in ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, i consumi finali di energia di un valore pari allo 0,8% dei consumi annui medi del triennio 2016-18, mediante politiche attive; il terzo sarà la penetrazione dell'elettricità nei trasporti, mirando al 2030, a 1,6 ML di auto elettriche pure e 4,5 ML di auto ibride su un parco auto circolante nello stesso anno di 37 ML di veicoli.

### Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale - PdS (2021)

Il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2021 è lo strumento per la pianificazione a medio e lungo termine dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e definisce le priorità di intervento e i risultati attesi dopo le analisi effettuate negli scenari energetici di riferimento e con l'attuazione del Piano stesso. Nel Piano sono illustrati tutti gli interventi finalizzati a garantire l'efficienza e resilienza della rete, la sicurezza dell'approvvigionamento e del servizio, e l'integrazione della produzione da fonti rinnovabili che rappresentano uno dei fattori abilitanti della transizione ecologica. Pertanto, il PdS 2021 conferma l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete, migliorarne la gestione e l'equilibrio e introdurre tecnologie capaci di prevedere, prevenire ed evitare disservizi a partire da quelli prodotti da eventi climatici sempre più estremi. Inoltre, consentirà all'Italia, vista la sua posizione strategica nel Mediterraneo e nel sistema elettrico europeo, di assumere sempre più il ruolo di hub energetico del Mediterraneo: un ponte verso i Balcani, l'Europa centrale e i Paesi nord-africani che si affacciano sul Mediterraneo, che sarà rafforzato con l'avanzamento dei nuovi progetti di interconnessione, ma anche grazie ai rinforzi di rete interna.

Le principali linee d'azione del PdS 2021 prevedono:

1. Il potenziamento delle interconnessioni con l'estero per aumentare la capacità di scambio con i Paesi confinanti;
2. Il rafforzamento degli scambi tra zone di mercato per una maggiore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER);
3. La risoluzione delle criticità e la maggiore elettrificazione delle aree metropolitane
4. La gestione integrata della sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);
5. Il controllo sempre più capillare della rete;
6. Le sinergie con gli altri sistemi (gas, ferrovie e telecomunicazioni) per l'integrazione delle reti con un minore impatto sul territorio;
7. La definizione di una nuova metodologia per individuare e valutare interventi che aumentino la resilienza della rete.

In particolar modo gli interventi previsti per oltre 18 miliardi di euro nel decennio, inquadrandosi in uno scenario italiano e internazionale caratterizzato da importanti obiettivi di decarbonizzazione, sono finalizzati ad ottenere una sempre maggiore efficienza per il sistema elettrico e benefici quali:

- una maggiore potenza FER connettibile alla rete stimata in circa 40 GW al 2030;
- la dismissione di infrastrutture obsolete per un valore pari a 4.600 km;
- una diminuzione delle perdite di energia per circa 2.000 milioni di kWh all'anno;
- una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera per circa 5,6 milioni di tonnellate/anno, per effetto del miglioramento del mix produttivo e delle minori perdite di rete.

### Piano Nazionale Strategico per la Mobilità Sostenibile - PNSMS (2018)

Il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, previsto dall'art. 1 commi 613-615 della legge di bilancio 2017, ha lo scopo di fornire linee di indirizzo di medio periodo alle regioni e agli enti locali, a supporto delle attività di programmazione del settore, e alle Aziende del TPL e all'industria della filiera di riferimento, a supporto delle scelte strategiche in relazione alle diverse opzioni tecnologiche. Ciò al fine di ottimizzare l'uso delle consistenti risorse finanziarie messe a disposizione per il rinnovo del parco mezzi, anche in un'ottica di progressivo sviluppo delle flotte ad alimentazione alternativa, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (*DAFI o AFID Alternative Fuels Infrastructure Directive*), recepita in Italia dal D.lgs. n. 257/2016.

Il Piano consente l'avvio dell'utilizzo delle risorse con l'obiettivo di:

1. migliorare qualitativamente e rapidamente il parco veicoli, attraverso la sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti ed energivori, facendo in modo di soddisfare al meglio le esigenze di spostamento della collettività;
2. migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni climalteranti ed il particolato, tenendo conto anche di quanto definito nella normativa europea, assumendo benchmark di riferimento che considerino anche la situazione (esperienze, prospettive e modalità di implementazione) di altri paesi;
3. sostenere una coerente politica di infrastrutturazione, dei centri di stoccaggio gas e di ricarica elettrica, soprattutto nei primi anni di applicazione del piano, al fine di permettere una maggiore diffusione degli autobus a energia alternativa.

#### Piano Nazionale degli interventi sul settore idrico - Sezione acquedotti (primo stralcio) (2019)

Il Piano Nazionale degli interventi sul settore idrico è stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2017) attraverso uno specifico decreto interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo). Il Piano è composto di 30 interventi in stato di progettazione definitiva ed esecutiva, riguardanti gli invasi multi-obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili e riporta regione per regione il soggetto proponente ed il finanziamento. Gli interventi previsti saranno oggetto di monitoraggio mediante sistemi informatizzati della PA, trasmessi dalle amministrazioni e soggetti pubblici titolari degli interventi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. Gli obiettivi prioritari perseguiti dal Piano mediante l'attuazione degli interventi previsti possono essere così sintetizzati:

1. Migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato;
2. Aumentare l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori;
3. Proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.

In particolar modo al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, con D.P.C.M del 1° agosto 2019 è stato adottato il primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi sul settore idrico -sezione acquedotti composto da n. 26 interventi per un importo complessivo di euro 80.000.000,00. Ognuno dei 26 interventi proposti, individuati dai soggetti territorialmente competenti come necessari e urgenti, è corredato da schede sintetiche ed è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

#### Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (2019)

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, pubblicato nella G.U. 88/2019, è stato approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, strutturato nei seguenti ambiti e misure di intervento: misure di emergenza; misure di

prevenzione; misure di manutenzione e ripristino; misure di semplificazione; misure di rafforzamento della governance e organizzative. Il presente Piano individua azioni immediatamente attuabili con le risorse e con la normativa prevista a legislazione vigente ed azioni a carattere programmatico che necessitano di interventi normativi ed eventuali ulteriori coperture finanziarie. In particolar modo tra le 34 azioni previste dal Piano quelle immediatamente attuabili sono l' "Azione 1 – Interventi infrastrutturali ad immediata cantierabilità", l' "Azione 3 – Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico" e l' "Azione 4 – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse", mentre tra quelle a carattere programmatico si possono annoverare l' "Azione 2 – Redazione del Piano Emergenza Dissesto", l' "Azione 5 – Redazione del Piano operativo dissesto idrogeologico", l' "Azione 7 – Redazione di un Programma di manutenzione del territorio", l' "Azione 8 – Aggiornamento dei Piani di gestione del rischio alluvione", l' "Azione 9 – Messa a sistema dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (o PAI)", l' "Azione 14 – Redazione del Piano Dissesto Piccoli Comuni", l' "Azione 15 – Redazione del Piano difesa idrogeologica aree montane, agricole e forestali" e l' "Azione 17 – Gestione forestale sostenibile". Pertanto, sintetizzando gli obiettivi generali del Piano sono:

1. La regolamentazione della manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici;
2. Lo snellimento di procedure per la realizzazione di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e la competenza di interventi in tale ambito;
3. La definizione di norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico.

#### Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN (2021)

Il Programma nazionale di sviluppo rurale, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 e approvato con Decisione della Commissione C (2021)6136 del 16 agosto 2021 è lo strumento attraverso cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) mira a sostenere e sviluppare le potenzialità delle zone rurali in tutto il territorio italiano. Il PSR è stato formalmente adottato dalla Commissione europea il 20 novembre 2015 e da ultimo modificato il 16 agosto 2021. Il PSR pone l'accento sulle aree tematiche legate alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali, alla salvaguardia della biodiversità animale ed all'efficienza nell'uso delle risorse idriche, in particolare nel:

1. promuovere l'offerta e l'uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura;
2. migliorare l'uso efficiente della risorsa idrica attraverso l'infrastrutturazione irrigua;
3. promuovere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e la biodiversità animale;
4. promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
5. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
6. promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura;
7. miglioramento delle performance generali degli allevamenti italiani, del benessere degli animali;
8. contenimento dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici;
9. creazione a livello nazionale di un nuovo modello organizzativo;
10. nuovo orientamento delle attività svolte dalle associazioni nazionali allevatori (ANA).

#### Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 – PSP (2022)

Il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027, approvato nel dicembre 2022, rappresenta una strategia ambiziosa rispetto a diversi obiettivi di competitività, sostenibilità ambientale,

equilibrio territoriale e qualità degli alimenti, ponendosi in stretta sinergia con altre politiche non strettamente agricole che ne rafforzano, tuttavia, la portata e l'efficacia: dal PNRR alle politiche di coesione. Per la prima volta, tutti gli strumenti finanziabili attraverso i due principali Fondi europei che interessano il settore primario, il FEAGA e il FEASR, rientrano in un unico documento di programmazione comune a livello nazionale, delineando una strategia nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale. Il Piano prevede nel complesso 173 interventi, tra Primo e Secondo Pilastro della PAC (Primo Pilastro: pagamenti diretti e interventi di mercato per specifici settori, Secondo Pilastro: politica di sviluppo rurale) e risorse finanziarie per quasi 37 miliardi di euro complessivi per il periodo 2023-2027, con i quali affrontare le esigenze espresse dal territorio, puntando al potenziamento della competitività del sistema agro-alimentare e forestale in ottica sostenibile, al rafforzamento della resilienza e vitalità dei territori rurali, alla promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e alla sicurezza sui posti di lavoro, al sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e all'ottimizzazione del sistema di governance. Le scelte fondamentali che caratterizzano il Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP) sono le seguenti:

- La transizione ecologica del settore agricolo, alimentare e forestale;
- Agricoltura biologica e zootecnia biologica, priorità strategiche del Piano;
- Un importante investimento sul benessere animale per il rilancio della zootecnia in un'ottica sostenibile;
- Un sistema di aiuti al reddito più equo;
- Attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà;
- Nuovi strumenti di gestione del rischio, in grado di garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori;
- Rafforzamento della competitività delle filiere;
- I giovani un patrimonio per il futuro;
- Maggiore equità e sicurezza nelle condizioni di lavoro;
- Diversità e attrattività delle aree rurali. Un patrimonio da valorizzare;
- L'incentivazione alla diffusione della gestione forestale sostenibile;
- Il sistema della conoscenza (AKIS) a servizio della competitività e della sostenibilità;
- La parità di genere

In particolar tali scelte sono tradotte nei seguenti obiettivi specifici del PSP:

1. Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'UE al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola (OS1);
2. Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione (OS2);
3. Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore (OS3);
4. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile (OS4);
5. Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica (OS5);
6. Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (OS6);
7. Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali (OS7);

8. Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (OS8);
9. Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche (OS9);
10. Modernizzare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione (OS10).

#### Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN (2022)

Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari rappresenta il primo aggiornamento del Piano adottato con Decreto interministeriale 20 gennaio 2014, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12 febbraio 2014, ai sensi della direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo, in continuità con le azioni poste in essere con il primo ciclo di programmazione (2014-2019). Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione di organismi nocivi, di cui all'Allegato III del D.lgs. n. 150/2012. Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole. In linea con i contenuti della Direttiva 2009/128/CE e del D.lgs. n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

1. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; b. promuovere l'applicazione dei principi della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi all'uso dei prodotti fitosanitari;
2. promuovere e incentivare la produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e l'agricoltura biologica;
3. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
4. tutelare i consumatori;
5. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
6. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

I principali obiettivi quantitativi del Piano, da raggiungere entro la sua data di scadenza, (quinto anno dall'entrata in vigore), sono:

- 1) aumento del 30% della superficie agricola condotta con il metodo della produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, con riferimento all'anno 2017;
- 2) aumento del 60% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica, con riferimento all'anno 2017;
- 3) aumento dell'80% della superficie agricola condotta con il metodo dell'agricoltura biologica nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000, con riferimento all'anno 2017;
- 4) riduzione del 20% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari candidate alla sostituzione immesse in commercio, con riferimento alla media del triennio 2016 - 2018;

- 5) riduzione del 10% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari prioritarie e pericolose prioritarie immesse in commercio, di cui alla tabella 1/A del d.lgs. 13 ottobre 2015, n. 172, con riferimento alla media del triennio 2016 - 2018;
- 6) percentuale non superiore all'1% dei campioni di alimenti di origine vegetale con presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari non conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 396/2005;
- 7) percentuale pari al 25% degli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari che operano nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, ai quali è erogata una formazione specifica sui temi riguardanti le peculiarità di tali aree e la necessità di tutela della biodiversità;
- 8) percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano sostanze attive prioritarie e 180 pericolose prioritarie in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della qualità delle acque;
- 9) percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano sostanze attive candidate alla 184 sostituzione in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali.

Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 (PO-FEAMP); Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura 2021-2027 (PO-FEAMPA)

Il PO FEAMP 2014-2020 si inquadra nella più ampia visione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e nel nuovo assetto stabilito dalla riforma della Politica Comune della Pesca (PCP - Reg. UE n. 1380/2013) e dalle linee strategiche della Crescita Blu. Il PO FEAMP ha avuto una dotazione destinata all'acquacoltura di € 173 milioni di euro per il raggiungimento delle priorità specifiche relative alla crescita, all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e all'innovazione. Obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale, rispondendo alle seguenti priorità:

11. Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
12. Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
13. Promuovere l'attuazione della Politica Comune della Pesca;
14. Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale;
15. Favorire la commercializzazione e la trasformazione;
16. Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI).

**Il nuovo Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura 2021-27 (PO FEAMPA)** si prefigge di contribuire in maniera sempre più determinante alla sostenibilità ambientale, premessa necessaria per la preservazione delle risorse acquatiche a vantaggio delle future generazioni e di sostenere un settore sempre più compromesso in termini di perdita di competitività, affrontando tre sfide fondamentali per accompagnare l'evoluzione del settore entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l'intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione. La strategia del PO FEAMPA si articola sulle quattro priorità previste dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1139 che si inquadrano nell'ambito dei più generali Obiettivi Strategici dei Fondi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 (Art. 4):

1. Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;
2. Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE;
3. Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura;

4. Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Per il FEAMPA è evidente la correlazione tra le iniziative volte a promuovere la sostenibilità ambientale della pesca e dell'acquacoltura con l'Obiettivo Strategico 2 "Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e tra le strategie di sviluppo locale partecipativo (CLLD)" e l'Obiettivo Strategico 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali". In particolar modo all'OS 2 sono correlate le Priorità 1) Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, Priorità 2) Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE e Priorità 4) Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile; all' OS 5 è correlata alla Priorità 3) Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura.

Il PO-FEAMPA contribuirà al target individuato nel QFP 2021-27 che vincola il 30% delle risorse UE agli obiettivi in materia di clima, attraverso investimenti a favore dell'efficiamento energetico, la riduzione delle condizioni inquinanti dei processi produttivi, la diffusione dell'economia circolare, nel rispetto della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare e la lotta ai cambiamenti climatici. In coerenza con la Strategia Farm to Fork, sarà incentivato lo sviluppo di produzioni di qualità per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Il PO sarà coerente con: la Strategia Nazionale sulla Biodiversità, ed in particolare con l'area di lavoro 7 "Ambiente marino", con azioni che contribuiscano alla conservazione e tutela degli ecosistemi marini; con la Strategia Nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico.

Per quanto riguarda il settore della pesca, il PO-FEAMPA prevede un finanziamento di 467 milioni di euro per una serie di investimenti atti a raggiungere la sostenibilità del settore in termini di prelievo delle risorse e riduzione degli impatti, affiancati a delle linee specifiche legate al sostegno alla resilienza di tale attività. Tra questi elementi vi sono azioni volte al contrasto ai cambiamenti climatici, quali ad esempio l'obiettivo 1.2 che è teso ad aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci. Questo obiettivo è associato a una serie di investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici agendo in termini di nuove tecnologie motoristiche e idrodinamiche. L'innovazione sarà finalizzata a migliorare le prestazioni energetiche delle imbarcazioni (per ridurre le emissioni di gas climalteranti); ulteriori risorse saranno mirate a favorire lo sviluppo di sistemi agroalimentari e filiere sostenibili, superando i modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore. Saranno finanziate anche azioni volte alla riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu).

#### Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 (Decreto Ministeriale 677287 del 24/12/2021)

Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 è l'unico strumento programmatico del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana. In esso si tengono in considerazione i risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi prefissati nella pregressa programmazione 2017-2019, estesa con proroghe tecniche al 2021. Tale Programma assume un particolare significato strategico alla luce delle dinamiche che attraversano il settore e che vedono il Mediterraneo al centro dell'attenzione europea sia per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale collegata alla gestione di risorse ittiche in perdurante stato di sofferenza, sia per l'importante fenomeno dei flussi migratori in relazione ai fattori politici e alle problematiche di carattere umanitario che ne conseguono.

La programmazione del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura si articola su interventi necessari per consolidarne l'impianto e per rendere esecutivi gli impegni assunti da parte degli Organi decisionali di natura politica ed amministrativa. Il Programma è improntato su una assoluta aderenza agli obiettivi della PCP, ed assicura la complementarità degli strumenti e delle azioni previsti nel nuovo fondo strutturale FEAMPA, attraverso una concentrazione dell'uso delle risorse su progetti finalizzati al perseguimento di due macro-obiettivi strategici:

1. Lo sviluppo sostenibile della pesca mediante l'adeguamento del settore ittico italiano al rispetto integrale della normativa UE, il perseguimento dell'equilibrio tra sforzo e opportunità di pesca per il raggiungimento del MSY e il raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore;
2. Lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura al fine di garantire: un settore dell'acquacoltura che sia competitivo e resiliente attraverso la promozione del dialogo sociale e la partecipazione degli stakeholders al processo decisionale con la centralità del sistema associativo e sindacale nazionale, la creazione di strumenti per favorire la competitività delle imprese, l'intensificazione delle attività di ricerca scientifica, la promozione del settore e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla sostenibilità delle attività di pesca e acquacoltura e la salubrità dei prodotti ittici.

Con riferimento all'acquacoltura si confermano sia l'importanza del settore che il suo potenziale quale fonte di proteine per alimenti con bassa impronta di carbonio, come indicato nel Green Deal europeo e la Strategia Farm to Fork ed in linea con il nuovo approccio di sostenibilità per l'Economia Blu (Blue Economy) nei settori produttivi e industriali legati ai nostri mari, oceani e zone costiere. Tutti i settori produttivi della Blue Economy, compresa l'acquacoltura, dovranno puntare a ridurre i rispettivi impatti ambientali e climatici.

#### Piano Nazionale Strategico per l'Acquacoltura 2021-2027

Il Piano Nazionale Strategico per l'Acquacoltura italiana 2021-2027, PNSA 2021-2027, è il documento di riferimento che l'Amministrazione centrale vuole fornire alle Amministrazioni regionali e a tutti portatori di interesse, al fine allineare la politica italiana in materia di acquacoltura a quanto suggerito dalle nuove strategie adottate nel quadro del Green Deal europeo, ovvero la Strategia dal produttore al consumatore - Farm to Fork, la Strategia per la Biodiversità 2030, e il contesto più ampio dell'Economia blu e dell'integrazione delle attività acquicole con l'economia marittima. Il PNSA 2021-2027, come per la precedente programmazione finanziaria, è un allegato al nuovo Programma Operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura FEAMPA 2021-2027 (di seguito PO FEAMPA 2021-2027) che, grazie della sua dotazione finanziaria, rappresenta la principale fonte di finanziamento per il periodo considerato.

Sulla base dell'analisi dello stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo del settore acquacoltura che l'Italia si era prefissata al termine del periodo di programmazione 2014-2020, risulta necessario, da una parte, allineare le priorità del Paese in materia di acquacoltura a quelle identificate dalla Commissione Europea, dall'altra adattare al contesto nazionale, caratterizzato da un settore particolarmente diversificato nella tipologia di impianti e produzioni. L'Amministrazione italiana ha quindi strutturato il PNSA 2021-2027 identificando i seguenti temi prioritari, all'interno dei quali si collocano le azioni previste dal Piano utili al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore: tutela della biodiversità; pianificazione dello spazio marittimo; salute e il benessere animale; ricerca scientifica e la digitalizzazione; comunicazione al consumatore e l'accettabilità sociale dell'acquacoltura; ruolo strategico delle Regioni; sviluppo locale partecipativo – CLLD; cooperazione internazionale. Il Piano persegue quattro macro-obiettivi principali (MO), che a loro volta vengono declinati in azioni strategiche mirate, che prevedono la descrizione delle criticità registrate nel corso dell'attuazione del PNSA 2014-2020 e le future attività da affrontare per favorire lo

sviluppo sostenibile del settore. Inoltre, per ciascuna azione sono stati identificati degli indicatori di risultato, utili a misurarne l'avanzamento. I quattro MO sono:

1. Rafforzare la capacità istituzionale e semplificare le procedure amministrative;
2. Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell'acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello spazio e l'aumento del potenziale dei siti;
3. Promuovere la competitività dell'acquacoltura;
4. Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura.

Sono attesi importanti effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse di pesca e sulle produzioni agricole per l'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi meteo marini estremi, per il riscaldamento globale, la disponibilità di acqua e di suolo, che richiederanno misure di adattamento per le produzioni agroalimentari nelle aree più esposte. Anche l'acquacoltura nelle sue diverse forme potrà subire gli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare la molluschicoltura per effetto dell'acidificazione e del riscaldamento delle acque marine, i sistemi di produzione in acque interne per la disponibilità e la qualità di risorse idriche, e le produzioni di specie carnivore che dipendono dalla disponibilità di farine e oli di pesce. I Piani strategici identificano, quindi, i Cambiamenti Climatici tra le principali minacce per lo sviluppo sostenibile del settore. Tali piani, al fine di promuovere la competitività dell'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica, prevedono interventi specifici per l'adattamento e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

#### Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico – PNCIA (2021)

Il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la direttiva 2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell'aria sul territorio dell'Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l'adozione e l'attuazione di un "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea ("Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants", C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019). Le informazioni contenute nel programma dovranno poi essere trasmesse alla Commissione europea secondo il formato stabilito dalla Decisione 2018/1522.

Il decreto legislativo prevede, in conformità alla direttiva 2016/2284, gli obiettivi di seguito elencati:

1. Ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica degli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e materiale particolato PM2,5 per rispettare specifici obiettivi di riduzione entro il 2020 ed il 2030, assicurando il raggiungimento di livelli intermedi entro il 2025;
2. Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione;
3. Ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

## **Pianificazione e Programmazione interregionale e regionale pertinente**

### Piani Energetici Ambientali Regionali – PEAR

Il Piano Energetico Regionale (PER), introdotto dalla Legge 10 del 1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, costituisce lo strumento di riferimento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi in campo energetico nei propri territori. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori e per l'utenza diffusa. Il legame indissolubile esistente tra pianificazione energetica e quella ambientale, per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti di energia possono produrre sull'ambiente, fa sì che il PER sia guidato anche da obiettivi tipicamente ambientali, assecondando il principio della sostenibilità del sistema energetico, divenendo in tal senso Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

### Piani forestali regionali - PFR

La competenza primaria in materia di gestione territoriale e forestale è in capo alle Regioni e alle Province Autonome (Decreti delegati n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, Legge Costituzionale n. 3 del 2001); da ciò deriva una serie di normative di settore quali Leggi Forestali regionali, Programmi forestali regionali, Piani forestali di indirizzo territoriale, Piani di gestione forestale.

Il Piano Forestale regionale è uno strumento di programmazione strategico che, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, deve essere redatto dalle Regioni e Province Autonome, individuando e definendo gli obiettivi e le relative linee d'azione per il territorio di propria competenza in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico e di difesa dagli eventi estremi, con particolare attenzione agli incendi boschivi. Le Regioni devono inoltre, con l'adozione del Piano, provvedere alla sua revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale. Il PFR persegue l'attuazione dei seguenti obiettivi generali della Strategia forestale nazionale:

1. favorire la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste;
2. migliorare l'impiego delle risorse per lo sviluppo sostenibile delle economie forestali, dei sistemi delle aree rurali, interne e urbane del Paese;
3. sviluppare una conoscenza e responsabilità globale delle foreste.

### Piani e Regolamenti dei Parchi

Il Piano del Parco (art. 12 della L. 394/91) e il Regolamento del Parco (art. 11 della L. 394/91) rappresentano i principali strumenti di gestione dei Parchi nazionali. In particolare, il Piano del Parco è lo strumento attraverso il quale viene perseguita la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici dall'ente gestore, e il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite entro il territorio protetto. Ai principi del Regolamento la legge rimanda espressamente anche per le altre tipologie, precisamente, per le riserve naturali statali all'art. 17, c. 1, e per le aree regionali all'art. 22, c. 1, lett. d). Il Piano suddivide il territorio in 4 zone a differente regime di tutela in funzione del grado di protezione necessario – zona A, riserve integrali; zona B, riserve generali orientate; zona C, aree di protezione e zona D, aree di promozione economica e sociale – nelle quali si passa dalla tutela integrale delle zone A alle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco. Sulla base di tale zonazione il Regolamento disciplina le attività consentite e vietate (art. 11, commi 2 e 3). In particolare, detto comma 3 stabilisce tra gli altri divieti: la cattura, l'uccisione,

il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali; la modificazione del regime delle acque; l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

La Legge 394/91, all'art. 32, prevede che siano definite delle "aree contigue" alle aree protette qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. I confini delle aree contigue sono determinati dalle Regioni d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. Per tali aree vengono stabiliti, dalle Regioni d'intesa con il soggetto gestore dell'area protetta e con gli enti locali interessati, "piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente". Limitrofe e esterne ai perimetri dei parchi, la disciplina stabilita è comunque in coerenza con gli strumenti vigenti all'interno dell'area protetta. Le aree contigue sono individuate come aree sensibili in ragione della particolare valenza e della destinazione funzionale soprattutto in relazione al ruolo di connessione ecologica del parco con il territorio.

### Piani Regionali di Gestione delle Coste

La programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri in Italia è condotta mediante un articolato sistema di strumenti di pianificazione che variano per ogni Regione. Ciò determina che ogni ente preposto ad amministrare la zona costiera provveda nelle modalità che ritiene più idonee, seguendo percorsi e obiettivi diversi, che gli strumenti elaborati siano di varia natura e lo stato di attuazione della pianificazione sia differenziato. Tra gli strumenti di pianificazione regionale finalizzati alla gestione e tutela del territorio costiero si annoverano Piani espressamente destinati alla tutela e protezione delle coste (Piani paesaggistici regionali, Piani regionali di gestione delle coste, Piani stralcio di erosione costiera, ecc.) e Piani orientati allo sviluppo e coordinamento delle attività socioeconomiche (Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, Piano regionale unico degli arenili, ecc.). La ripartizione e divisione delle competenze tecnico-amministrative in materia ha comportato la distinzione dei due contenuti della pianificazione, l'uno strutturale/strategico, teso a garantire la gestione integrata delle aree costiere, l'altro settoriale, teso ad organizzare le aree demaniali marittime per fini turistico-balneari. Gli strumenti più recenti evidenziano chiari tentativi di un approccio integrato alla pianificazione territoriale costiera, facendo esplicito riferimento alla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), come proposto nella Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 e nel VII Protocollo della Convenzione di Barcellona per il mar Mediterraneo, i cui obiettivi sono:

1. agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
2. preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
3. garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
4. assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
5. prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
6. conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

### Piani stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico - PAI

I Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico – PAI (art. 67 del D.lgs. 152/06) sono uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89 (difesa del suolo), con la quale viene avviata in ogni regione la pianificazione di bacino, di cui il PAI costituisce il primo stralcio tematico e

funzionale. Il PAI ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dei territori dal rischio idrogeologico. Il PAI contiene in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. La pianificazione della risorsa idrica, così come anche quella di gestione del rischio di alluvioni, avviene a scala di bacino idrografico e/o del distretto idrografico (inteso come raggruppamento di più bacini), ed è in capo alle Autorità di bacino distrettuali che provvedono all'aggiornamento sessennale dei Piani di gestione di bacino idrografico (2009 – 2015 – 2021 - 2027).

#### Piani di gestione del rischio di alluvioni - PGRA

I Piani di gestione del rischio di alluvioni – PRGA sono gli strumenti pianificatori che ogni Distretto idrografico, individuato nell'ambito del territorio nazionale, è tenuto a redigere in attuazione della Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni (2007/60/CE). Nei Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) sono definiti obiettivi di gestione del rischio di alluvioni per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. L'implementazione dei PGRA, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, ha portato alla redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte a partire dai PAI.

I PGRA contemplano ogni aspetto del rischio di alluvione, dalla prevenzione e protezione, fino alla preparazione e risposta. Nella determinazione delle misure per raggiungere gli obiettivi, i PGRA tengono conto dei seguenti aspetti: la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene; gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del D.lgs. 152/2006; la gestione del suolo e delle acque; la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; l'uso del territorio; la conservazione della natura; la navigazione e le infrastrutture portuali; i costi e i benefici; le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.

#### Piani di Gestione Acque

Il Piano di gestione Acque sono gli strumenti di pianificazione che ogni Distretto idrografico, individuato nell'ambito del territorio nazionale, è tenuto a redigere in attuazione della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Tali Piani del distretto idrografico costituiscono piano stralcio del Piano di bacino e ne rappresentano una articolazione interna (art. 117 del D.lgs. n. 152/06). Essi rappresentano uno strumento strategico per la tutela e la protezione delle risorse idriche e si pongono come masterplan di riferimento ai sensi dell'art.13 della DQA, in termini di ricognizione delle caratteristiche di partenza del distretto e di pianificazione/programmazione delle misure da assumere per il mantenimento del "buono" stato o il risanamento delle situazioni compromesse, ai fini del rispetto dell'obiettivo di qualità ambientale di ciascun corpo idrico e di condizioni sostenibili di utilizzo della risorsa.

#### Piani Regionali di Tutela delle Acque

Piano di tutela delle acque è lo strumento di pianificazione introdotto dal D.lgs. 152/99. Il Piano contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico, al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, comprese le misure per tutelare le "aree protette" (art. 6 della DQA), a cui è stata cioè attribuita una protezione speciale in base a specifica normativa comunitaria (aree destinate a prelievo di acqua potabile ai sensi della Direttiva 98/83/CE, aree destinate alla balneazione ai sensi della Direttiva 2006/7/CE, aree

identificate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - Habitat e Direttiva 2009/147/CE - Uccelli Selvatici, aree sensibili rispetto ai nutrienti a norma della Direttiva 91/676/CEE - Aree Sensibili, ecc.). L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino, è demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di bacino. Alla base del Piano di tutela vi è la conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i corpi idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, stagni). Da tale conoscenza, scaturisce la possibilità di conseguire i due principali obiettivi del Piano:

1. il mantenimento o il riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi, indispensabile per definire gli usi compatibili delle risorse idriche al fine della loro salvaguardia nel futuro;
2. la stima delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici attraverso l'intensificazione del monitoraggio e la conseguente definizione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di qualità.

#### Piani paesaggistici regionali/Piani territoriali regionali a valenza paesaggistica

I Piani paesaggistici regionali o i Piani territoriali regionali a valenza paesaggistica prevedono specifiche norme prescrittive di tutela e di utilizzo dei suddetti beni e di altri beni e contesti sottoposti a forme di tutela ai sensi di leggi regionali. I contenuti dei Piani Paesaggistici comprendono, in linea di massima:

- la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche (natura, storia e dalle loro interrelazioni);
- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- la ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142, comma 1), la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione, nonché la determinazione di prescrizioni volte ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione;
- l'eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- l'individuazione di eventuali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
- gli atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze di tutela;
- l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- l'individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.

Inoltre, tali Piani sono finalizzati a definire le caratteristiche peculiari del territorio individuate negli *Ambiti di Paesaggio* ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in funzione degli elementi dell'assetto idro-geomorfologico, dei caratteri ambientali ed ecosistemici, delle tipologie insediative (città, infrastrutture, strutture agrarie), dell'insieme dei caratteri morfo-tipologici dei paesaggi e delle identità percettive. Per tali Ambiti vengono inoltre definite prescrizioni e norme relative a:

- la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- la riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

- la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, in un'ottica di minor consumo del territorio;
- l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Ogni Regione tende ad effettuare ulteriori elaborazioni di questi contenuti, ad esempio ampliando il campo delle valutazioni agli elementi di valore specifici che possono interessare il territorio regionale connotandone il paesaggio, quali le reti ecologiche, oppure con approfondimenti normativi relativi ad ambiti di salvaguardia particolari. Le cartografie dei Piani Paesaggistici Regionali, prodotti ai sensi del D.lgs. 42/2004, contengono le informazioni necessarie per verificare il tipo di interferenze di nuovi interventi con i beni culturali e i valori paesaggistici in esso contenuti, inclusi i beni archeologici.

### Piani di gestione dei Siti UNESCO

I siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO sono beni culturali o naturali (o misti, se comprendono entrambe le categorie) identificati da una perimetrazione, ed inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale al fine di garantirne la protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future. L'Italia deve assicurare la conservazione e la tutela dei valori naturali, paesaggistici e culturali presenti nei Siti riconosciuti dall'UNESCO in quanto significativi a livello mondiale per gli obiettivi propri delle Convenzioni e dei Programmi. Ogni sito UNESCO riconosciuto ai sensi della "Convenzione sul Patrimonio Mondiale", del "Man and the Biosphere Programme" e del "Programma Internazionale Geoparchi" deve rimanere coerente con gli obiettivi generali e specifici della categoria di riconoscimento in cui ricade ed è quindi sottoposto, oltre ai dettami presenti nei documenti istitutivi, anche alle indicazioni degli specifici documenti applicativi.

In linea generale, l'UNESCO prevede per i siti riconosciuti (Patrimonio Mondiale Culturale, Naturale o Misto, Riserva della Biosfera o Geoparco Mondiale) una rigorosa conservazione nel tempo dei valori individuati, che deve essere comprovata già in fase di candidatura, attraverso un adeguato quadro normativo e regolatorio e l'individuazione di eventuali apposite aree buffer. Per le sue finalità il Piano di Gestione è quindi un documento che informa sullo stato dei beni culturali, identifica i problemi da risolvere per la conservazione e valorizzazione, seleziona le modalità per attuare un sistema di azioni e una politica di sviluppo locale sostenibile, di cui valuta con sistematicità i risultati. Esso si configura quindi come una programmazione integrata tra oggetti e soggetti diversi, ma è anche uno strumento strategico perché accanto agli obiettivi individua e definisce puntualmente le strategie e le azioni che si intendono mettere in atto per perseguirli.

### Piani Territoriali Regionali di Coordinamento

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Il PTRC definisce infatti gli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale. Tali piani contengono le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente (art. 5 della L. 1150/1942):

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

Gli obiettivi fissati dal PTRC costituiscono un riferimento programmatico per le politiche territoriali delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi programmi e piani di settore.

I piani territoriali di nuova generazione si pongono come possibili obiettivi i seguenti:

- Contenimento del consumo di suolo;
- Applicazione dei principi dell'urbanistica sostenibile attraverso sistemi di incentivi, ed obblighi;

- Creazione di un modello di mobilità a minore impatto, attraverso il rafforzamento della rete del ferro e la polarizzazione delle funzioni direzionali e terziarie;
- Ricerca della massima mixità funzionale nei luoghi dell'abitare;
- Ricerca di una mixità sociale;
- Ricerca della centralità dello spazio pubblico e della qualità architettonica degli interventi.

#### Piani Regionali Qualità dell'Aria

La normativa italiana sulla qualità dell'aria, in linea con quella europea, dispone di mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi. In particolare, il D.lgs. 155/2010 (art. 9, comma 1) che recepisce la Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, conferma l'obbligo per Regioni e Province autonome (già introdotto con il D.Lgs. 351/1999) di predisporre un Piano per la qualità dell'aria nel caso in cui i livelli di uno o più inquinanti fra quelli normati (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, materiale particolato PM10 e PM2.5) superino un corrispondente valore limite o valore obiettivo. La predisposizione di tali Piani, che coinvolge diversi soggetti pubblici e privati, comprende: l'analisi del quadro normativo, delle caratteristiche del territorio, delle fonti di emissione degli inquinanti in aria (inventari delle emissioni), delle condizioni climatiche e meteorologiche tipiche del territorio, la valutazione della qualità dell'aria, la definizione modellistica degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, ed infine l'individuazione e la messa in opera degli interventi di risanamento. Pertanto, il Piano di tutela della qualità dell'aria deve individuare le misure necessarie al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
2. la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme;
3. la gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono.